Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 25 novembre 1964** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 291 DEL 25 NOVEMBRE 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni 5,50% e 6% Serie speciali « Opere straordinarie per il Mezzogiorno » effettuata il 16 novembre 1964.

(10063)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 ottobre 1964, n. **1198.**

Istituzione della Facoltà di lettere e filosofia presso l'Università di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074, modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;

Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Macerata, intese ad ottenere la istituzione presso detta Università della Facoltà di lettere e filosofia;

Veduta la convenzione stipulata in data 22 settembre 1964 tra l'Università di Macerata ed il Comune, la Provincia e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata per il funzionamento e mantenimento della Facoltà di lettere e filosofia;

Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta la necessità di approvare le proposte anzidette;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 22 settembre 1964 tra l'Università di Macerata ed il Comune, la Provincia e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata per il finanziamento e mantenimento della Facoltà di lettere e filosofia che viene istituita a norma dell'articolo seguente, presso l'Università di Macerata.

Art. 2.

In aggiunta alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata è istituita la Facoltà di lettere e filosofia — con i corsi di laurea in Lettere, in Filosofia ed in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) — che viene mantenuta con i mezzi forniti secondo la convenzione di cui al precedente articolo.

I corsi di laurea in Lettere, in Filosofia ed in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) della predetta Facoltà cominceranno a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1964-65 con il primo anno di corso, negli anni successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.

Art. 3.

Sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma del testo unico 31 ago-

sto 1933, n. 1592, numero otto posti di professore di ruolo, nonchè ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, numero otto posti di assistente ordinario.

Art. 4.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto Comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalità indicate al primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Lo statuto dell'Università di Macerata, approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto — vistato dal Ministro per la pubblica istruzione — contenente le norme relative all'ordinamento della nuova Facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 112. — VILLA

Testo delle modifiche dello statuto relative alla Facoltà di lettere e filosofia

Art. 1.

L'Università di Macerata è costituita dalle Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 24.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce le lauree in Lettere, in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) e in Filosofia.

Titolo di ammissione per i detti corsi di laurea è il diploma di maturità classica.

Laurea in Lettere

La durata del corso degli studi per la laurea in Lettere è di quattro anni.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Storia romana (con esercitazioni di Epigrafia romana);
4) Geografia;
5) Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di Filosofia teoretica, Filosofia morale, Storia della filosofia, Pedagogia).

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1) Letteratura greca;
2) Storia greca;
3) Glottologia;
4) Archeologia e Storia dell'arte greca e romana.

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1) Filologia romanza;
2) Storia medioevale;
3) Storia moderna;
4) Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti complementari:

1) Filologia classica;
2) Storia del Risorgimento;
3) Paleografia e diplomatica;
4) Storia della musica;
5) Lingua e letteratura francese;
6) Lingua e letteratura tedesca;
7) Lingua e letteratura inglese;
8) Lingua e letteratura neo-greca;
9) Lingua e letteratura spagnola;
10) Storia della lingua italiana;
11) Grammatica greca e latina;
12) Papirologia;
13) Lingua e letteratura latina medioevale;
14) Storia del teatro e dello spettacolo;
15) Letteratura cristiana antica;
16) Archeologia cristiana;
17) Storia del Cristianesimo;
18) Filologia germanica;
19) Filologia e storia bizantina;
20) Epigrafia e antichità romane;
21) Epigrafia e antichità greche;
22) Storia della lingua latina;
23) Dialettologia greca;
24) Etruscologia e antichità italiche;
25) Topografia di Roma e dell'Italia antica;
26) Indologia;
27) Letteratura delle tradizioni popolari;
28) Storia della Filosofia antica;
29) Storia della Filosofia medioevale;
30) Estetica.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto, lo studente, deve, inoltre, seguire i corsi e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studio della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo. In tal caso la scelta dello studente deve essere motivata ed approvata dal Consiglio delle Facoltà. Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può, però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più; ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Gli insegnamenti di « Storia greca » e di « Storia romana », di « Storia medioevale » e di « Storia moderna », sono riuniti in un'unica cattedra, i corsi rispettivi sono tenuti ad anni alterni.

Il preside controlla i piani di studio, presentati dagli studenti, per il loro coordinamento, e, sentita la Facoltà, li approva prima che siano resi definitivi.

Per essere ammessi all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui seguito ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside della Facoltà.

Laurea in Lingue e letterature straniere moderne
(Indirizzo europeo)

La durata del corso degli studi è di quattro anni:

Sono insegnamenti fondamentali:
1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Glottologia;
4) una lingua e letteratura straniera moderna;
5) una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) Filologia romanza (o germanica);
7) Storia medioevale;
8) Storia moderna;
9) Storia dell'arte medioevale e moderna;
10) Geografia.

Sono insegnamenti complementari (quando non siano stati scelti come fondamentali per i sopra descritti numeri 4), 5), 6):
1) Lingua e letteratura francese;
2) Lingua e letteratura spagnola;
3) Lingua e letteratura inglese;
4) Lingua e letteratura tedesca;
5) Lingua e letteratura neo-greca;
6) Filologia romanza;
7) Filologia germanica;
8) Storia della lingua italiana;
9) Storia delle tradizioni popolari;
10) Storia della musica;
11) Letteratura greca;
12) Lingua e letteratura latina medioevale;
13) Filologia e storia bizantina;
14) Storia romana;
15) Storia greca;
16) Storia della filosofia;
17) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
18) Storia del teatro e dello spettacolo.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari.

Uno degli insegnamenti complementari può essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studio della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione della Facoltà.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, deve essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli viene sottoposto a prove scritte di anno in anno gradualmente progressive. Devono essere, poi, seguiti per un biennio gli insegnamenti della Filologia, relativa alla lingua principale, e della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà, poi, seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli insegnamenti di « Storia medioevale » e di « Storia moderna » sono riuniti in una unica cattedra, i corsi rispettivi sono tenuti ad anni alterni.

Il preside controlla i piani di studio presentati dagli studenti, e, sentita la Facoltà, li approva prima che siano resi definitivi.

Gli esami di Letteratura italiana e di Letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside.

Laurea in Filosofia

La durata del corso degli studi è di quattro anni.

Sono insegnamenti fondamentali:
1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina,
3) Storia romana (con esercitazioni di Epigrafia romana),
4) Storia medioevale;
5) Storia moderna;
6) Storia della filosofia (biennale);
7) Filosofia teoretica (biennale);
8) Filosofia morale (biennale);
9) Pedagogia;
10) un insegnamento scelto fra i seguenti: Psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:
1) Filosofia del diritto;
2) Storia del Risorgimento;
3) Storia delle dottrine politiche;
4) Storia delle dottrine economiche;
5) Letteratura greca;
6) Storia della filosofia antica;
7) Storia della filosofia medioevale;
8) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
9) Psicologia;
10) Estetica;
11) Storia greca;
12) Filosofia della Scienza;
13) Storia della pedagogia;
14) Storia del Cristianesimo;
15) Sociologia;
16) una lingua e letteratura straniera moderna scelta fra quelle previste per il corso di laurea in lingue e letterature moderne.

Gli insegnamenti di « Storia medioevale » e di « Storia moderna » sono uniti in una cattedra, il corso è dedicato alternativamente un anno alla « Storia medioevale » ed un anno alla « Storia moderna ».

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del preside, sentita la Facoltà.

Norme comuni

L'esame di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta sul tema liberamente scelto dal candidato fra le materie della Facoltà, di cui abbia sostenuto il relativo esame;

b) in una discussione orale sulla dissertazione scritta e su due argomenti scelti liberamente dal candidato e pertinenti a insegnamenti della Facoltà diversi da quello scelto per la laurea. La dissertazione scritta per la laurea in lingue e letterature straniere moderne dovrà vertere sulla lingua e letteratura straniera scelta dallo studente come principale.

Tale dissertazione dovrà essere discussa, almeno in parte in detta lingua.

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

N. 2 di repertorio

Convenzione per la istituzione ed il funzionamento della Facoltà di lettere e filosofia nella Università di Macerata

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno 22 del mese di settembre alle ore 11 in una sala dell'Università di Macerata, avanti a me, dott. Romolo Valchi direttore amministrativo della Università di Macerata, delegato a redigere e ricevere gli atti e contratti dell'Amministrazione universitaria, come da decreto rettorale 24 giugno 1957, a mente dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e dell'art. 6 delle istruzioni sull'Amministrazione e contabilità delle Università, emanate dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 3391 del 30 agosto 1939 e alla presenza dei signori:

1) dott. Franco Fatichenti, nato a Loreto (Ancona) il 19 agosto 1938;

2) dott. Gianfranco Taccioli, nato a Roma il 16 gennaio 1935,

testimoni noti ed idonei a termine di legge si sono costituiti:

L'Università degli studi di Macerata nella persona del Magnifico rettore, prof. Giuseppe Lavaggi, nato ad Augusta (Siracusa) il 1° gennaio 1916;

Il comune di Macerata nella persona del sindaco, avvocato Arnaldo Marconi, nato a Macerata il 10 giugno 1921;

La provincia di Macerata nella persona del presidente della Giunta provinciale, avv. Azzolino Pazzaglia, nato a Colmurano (Macerata) il 9 novembre 1921;

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata nella persona del presidente rag. Otello Perugini, nato a Macerata il 3 febbraio 1894;

fra i quali signori si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Alla Facoltà di giurisprudenza della Università degli studi di Macerata, indicata nella tabella annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, sarà aggiunta la Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 2.

Presso l'Università degli studi di Macerata saranno istituiti e assegnati alla Facoltà di lettere e filosofia, ai sensi dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 — n. 8 (otto) posti di professore di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della Facoltà stessa che verranno in un primo tempo designati nelle forme dovute.

In relazione alle esigenze dell'attività didattico-scientifiche della Facoltà di lettere e filosofia, durante il periodo di validità della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si renderà vacante, potrà essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui, in un primo tempo, è stato assegnato.

Art. 3.

Presso l'Università degli studi di Macerata saranno istituiti e assegnati alla Facoltà di lettere e filosofia, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, n. 8 (otto) posti di assistenti ordinari.

Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopraddetti posti di assistente, sarà quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali per personale assistente, tecnico e subalterno delle Università.

Art. 4.

Allo statuto della Università degli studi di Macerata, saranno a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facoltà di lettere e filosofia, secondo le proposte già formulate dalle competenti autorità accademiche.

Art. 5.

Alla spesa annua per il finanziamento della Facoltà di lettere e filosofia, sarà provveduto:

a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti;

b) con il contributo annuo del comune di Macerata di L. 82.000.000 (lire ottantaduemilioni);

c) con il contributo annuo della provincia di Macerata, di L. 62.000.000 (lire sessantaduemilioni);

d) con il contributo della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata, di L. 10.000.000 (lire diecimilioni);

e) con eventuali contributi di Enti pubblici e privati.

Art. 6.

In coerenza a quanto sopra l'avv. Arnaldo Marconi, sindaco del comune di Macerata e in rappresentanza del medesimo, promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Università di Macerata e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di L. 82.000.000 (lire ottantaduemilioni).

L'avv. Azzolino Pazzaglia presidente della Giunta provinciale di Macerata e in rappresentanza della medesima, promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Università di Macerata e per tutta la durata della presente convenzione la somma di L. 62.000.000 (lire sessantaduemilioni).

Il rag. Otello Perugini presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata e in rappresentanza della medesima, promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Università di Macerata e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di L. 10.000.000 (lire diecimilioni).

I contributi indicati nel precedente articolo 5 sono destinati:

a) nella misura di L. 44.160.000 al finanziamento di numero otto posti convenzionati di professore di ruolo e nella misura di L. 24.960.000 al finanziamento di numero otto posti convenzionati di assistente di ruolo, indicati nei summenzionati articoli 2 e 3, compreso l'onere per il trattamento di previdenza e assistenza corrispondente al 20 % del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di professore e assistente di ruolo suddetti.

b) nella misura di L. 94.880.000, per la retribuzione degli incarichi di insegnamento — compreso l'onere per il trattamento di previdenza e assistenza corrispondente al 20 % del trattamento economico di attività, spettante agli incaricati esterni — e per spese varie.

Art. 7.

Le Amministrazioni di cui all'art. 6 della presente convenzione, si obbligano ad aumentare proporzionalmente i contributi dovuti, in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici o di carriera che dovessero essere disposti dallo Stato a favore del personale insegnante universitario, nonchè ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza la aliquota del 20 % per il trattamento di previdenza e di assistenza.

Art. 8.

Il prof. Giuseppe Lavaggi, rettore magnifico dell'Università degli studi di Macerata, in rappresentanza della medesima, dichiara di accettare le superiori promesse ed obbligazioni assunte dai signori avv. Arnaldo Marconi, avv. Azzolino Pazzaglia, rag. Otello Perugini nelle rispettive qualifiche di rappresentanza.

Art. 9.

L'Università degli studi di Macerata si impegna e si obbliga a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina di ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari dei posti di ruolo di cui all'art. 2 ed agli assistenti di ruolo di cui all'art. 3, compresi i relativi oneri finanziari, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei sopraddetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico, l'Università di Macerata verserà inoltre la somma pari al 20 % sul trattamento economico spettante ai soli titolari dei posti di ruolo, per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione del servizio eventualmente spettante ai titolari stessi.

L'Università di Macerata si impegna e si obbliga altresì a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori incaricati sia « esterni » che « interni », compresi i relativi oneri finanziari e l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei suddetti professori incaricati dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico; l'Università di Macerata verserà inoltre la somma pari al 20 % sul trattamento economico spettante ai professori incaricati « esterni » per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai professori stessi.

Le somme dovute allo Stato, a norma del presente articolo, dovranno essere fatte affluire dall'Università al capitolo ed all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari degli istituendi posti di professore e di assistente nonchè i docenti incaricati ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 10.

L'Università di Macerata si impegna ad ospitare la nuova Facoltà di lettere e filosofia in locali idonei, già a disposizione del palazzo universitario centrale e consente altresì che la Facoltà si avvalga del personale di segreteria ed ausiliario, nonchè delle attrezzature didattico-scientifiche della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 11.

L'università di Macerata si adopererà affinchè gli enti locali, territoriali e culturali di Macerata concedano il più ampio uso delle rispettive biblioteche e delle attrezzature utili all'attività didattica e scientifica della Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 12.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti (20) a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che l'approverà e si intenderà rinnovata di ventennio in ventennio salvo che non intervenga formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.

Art. 13.

Qualora, in qualsiasi momento, vengano a cessare o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dagli enti sovventori per il finanziamento della Facoltà di lettere e filosofia, la Facoltà stessa sarà soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari nonchè i docenti incaricati i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge.

Art. 14.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Macerata, sarà registrata in esenzione delle tasse di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

E richiesto, io sottoscritto, ho ricevuto questo atto che, scritto da persona di mia fiducia, con mezzi meccanici, sopra n. 3 fogli e n. 11 pagine, è stato firmato, alla presenza dei testimoni suddetti, dai signori comparenti e da me medesimo, previa integrale lettura da me datane ai comparenti stessi, i quali lo hanno approvato dichiarandolo pienamente conforme alla volontà da loro manifestata.

prof. Giuseppe LAVAGGI - F.to Giuseppe LAVAGGI
avv. Arnaldo MARCONI - F.to Arnaldo MARCONI
avv. Azzolino PAZZAGLIA - F.to Azzolino PAZZAGLIA
rag. Otello PERUGINI - F.to Otello PERUGINI
dott. Franco FATICHENTI, *teste* - F.to Franco FATICHENTI
dott. Gianfranco TACCIOLI, *teste* - F.to Gianfranco TACCIOLI
dott. Romolo VALCHI, *ufficiale rogante* - F.to Romolo VALCHI

Registrato a Macerata il 23 settembre 1964 al n. 724, Mod. 1 - Vol. 209. Esatte L. 200. — *Il direttore*: Bruno PETTINELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1964, n. **1199.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Manzoni » di Andria (Bari).

N. 1199. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Manzoni » di Andria (Bari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 74. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1964, n. **1200.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Castelnuovo Berardenga (Siena).

N. 1200. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Castelnuovo Berardenga (Siena), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 79. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1964, n. **1201.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Buja (Udine).

N. 1201. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Buja (Udine), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 83. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1964, n. **1202.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « San Giovanni Bosco » di Fenegrò (Como).

N. 1202. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « San Giovanni Bosco » di Fenegrò (Como), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 76. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1964, n. **1203.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria della Libera in Marcianise (Caserta).

N. 1203. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Capua in data 27 ottobre 1963, integrato con due dichiarazioni entrambe del 30 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria della Libera in Marcianise (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1964, n. **1204.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Gino Rocca » di Feltre (Belluno).

N. 1204. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Gino Rocca » di Feltre (Belluno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 77. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1964, n. 1205.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Ugo Foscolo » di via Dante, in Cagliari.

N. 1205. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Ugo Foscolo » di via Dante, in Cagliari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 78. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nelle adiacenze della Villa Costanzi nel comune di Spello (Perugia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 novembre 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona sita nelle immediate adiacenze della Villa Costanzi in Spello;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Spello;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la godibilità del complesso di caratteristico aspetto di valore estetico tradizionale e paesistico, formato dalla città di Spello e dalle colline circostanti — complesso già sottoposto a tutela paesistica — sarà possibile al riguardante dalla nuova sede della Strada statale n. 75 Centrale Umbra e che pertanto è necessario salvaguardare tale punto di vista;

Decreta:

La zona sita nel territorio di cui al foglio n. 34 del comune di Spello compresa fra la Strada statale n. 75 Centrale Umbra nel vecchio tracciato, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è compresa esattamente fra la Strada statale 75 Centrale Umbra nel vecchio tracciato ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è compresa esattamente fra la Strada statale n. 75 Centrale Umbra nel vecchio tracciato, la strada vicinale della Chiesa Tonda, la strada vicinale di Orticelli e la strada comunale di San Felice.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Spello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Verbale n. 24

Oggi 13 novembre 1963, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, si è riunita, debitamente convocata, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) SPELLO: Vincolo panoramico nelle immediate adiacenze della Villa Costanzi.

Sono presenti:
la signora Alba Buitoni Gatteschi, presidente;
il prof. Gisberto Martelli, soprintendente ai monumenti e gallerie, vice presidente;
l'avv. Vincenzo Mazza, rappresentante dei professionisti e artisti;
il dott. Alberto Del Buon Tromboni, rappresentante degli agricoltori;
l'arch. Dino Lilli, rappresentante degli industriali;
il sig. Ermanno Petrucci, sindaco di Spello.

E' assente, anche se regolarmente invitato, l'avv. Vincenzo Parlavecchio, presidente dell'Ente provinciale per il turismo.

Assume le funzioni di segretario il dott. Francesco Santi della Soprintendenza.

Alle ore 16, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

Il vice presidente espone il problema sorto dal prossimo spostamento della Strada statale 75 nel tratto dinanzi alla Villa Costanzi in Spello, spostamento che porterà più a valle il punto di vista sul complesso panoramico di Spello; così che nell'area della nuova sede della Strada statale è necessario impedire opere che possano menomare la piena godibilità del quadro naturale formato dall'antica città di Spello e dalle colline circostanti.

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali;

Considerato che la godibilità del complesso di caratteristico aspetto di valore estetico tradizionale e paesistico, formato dalla città di Spello e dalle colline circostanti, complesso già sottoposto alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 16 ottobre 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 16 ottobre 1956) sarà possibile al riguardante dalla nuova sede della Strada statale n. 75 Centrale Umbra, e che pertanto è necessario salvaguardare tale punto di vista;

All'unanimità, con la sola astensione del sindaco di Spello, propone che ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dei numeri 4 e 5 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, sia sottoposta a vincolo la zona del territorio di cui al foglio n. 34 del comune di Spello compresa fra la Strada statale 75 Centrale Umbra nel vecchio tracciato, la strada vicinale della Chiesa Tonda, la strada vicinale di Orticelli e la strada comunale di San Felice; zona indicata anche nella planimetria allegata.

La seduta è tolta alle ore 18.

Il presidente: Alba BUITONI GATTESCHI

Il segretario: dott. Francesco SANTI

COMUNE DI SPELLO
(Perugia)

Su conforme relazione del messo comunale si certifica che copia del presente estratto verbale è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune, per la durata di mesi tre, dal 19 novembre 1963 al 19 febbraio 1964. Che durante tale periodo non sono stati qui presentati reclami.

Spello, addì 21 marzo 1964

Il segretario comunale: illeggibile.

Visto, p. *Il sindaco*: ROSIGNOLI

(9767)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1964.

Funzionamento dell'Ufficio circondariale del lavoro e della massima occupazione di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735;

Visto l'art. 66 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio circondariale del lavoro e della massima occupazione di Pordenone, istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, entra in funzione alla data del 1° gennaio 1965.

Art. 2.

L'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Pordenone svolge, nell'ambito del circondario, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, le funzioni devolute agli Uffici provinciali del lavoro dall'art. 12 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

Art. 3.

A decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 1965, cessano le competenze in atto esercitate dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Udine, relativamente al territorio compreso nel circondario di Pordenone.

Art. 4.

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel Foglio degli annunzi legali e nello albo della provincia di Udine e negli albi dei Comuni appartenenti al circondario di Pordenone.

Roma, addì 31 ottobre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1964
Registro n. 10 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 365

(10003)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1964.

Funzionamento del Centro di emigrazione di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735;

Visto l'art. 66 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Visto l'art. 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628;

Considerato che Pordenone è località particolarmente idonea alle operazioni di espatrio e di rimpatrio dei lavoratori e delle loro famiglie;

Decreta:

Art. 1.

Il Centro di emigrazione di Pordenone, istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, entra in funzione alla data del 1° gennaio 1965.

Art. 2.

Il Centro di cui all'art. 1, che ha sede nel capoluogo del circondario, provvede, ai sensi dell'art. 12, penultimo capoverso, della legge 22 luglio 1961, n. 628, alla assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie.

Art. 3.

Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, citato nelle premesse.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo della provincia di Udine e negli albi dei Comuni appartenenti al circondario di Pordenone.

Roma, addì 31 ottobre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1964
Registro n. 10 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 366

(10004)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1964.

Norme per l'impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regio decreto 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, che disciplina l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto a fune senza rotaie e che dispone, all'art. 3, l'emanazione, con decreto ministeriale, delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei suindicati mezzi di trasporto;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1946, numero 1184, che ha approvato le norme tecniche per lo impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto a fune senza rotaie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, che fissa le norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1961, n. 222, che ha approvato le norme per l'impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico;

Ritenuta la necessità di aggiornare le norme anzidette per quanto concerne le sciovie, in considerazione del notevole sviluppo di tali impianti e della evoluzione tecnica costruttiva nel settore;

Sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Decreta:

Sono approvate le annesse norme per l'impianto e lo esercizio delle sciovie in servizio pubblico.

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1961, n. 222, e quelle precedentemente emanate in materia, sono abrogate.

Roma, addì 5 novembre 1964

Il Ministro: JERVOLINO

Norme per l'impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico, regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8 e decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

OGGETTO E SCOPO DELLE NORME

Art. 1.

Agli effetti delle presenti norme le sciovie si dividono in due categorie, la prima comprendente gli impianti di maggiore importanza e la seconda quella di importanza limitata.

Vengono convenzionalmente assegnati alla 1ª categoria gli impianti che presentano una qualsiasi delle seguenti caratteristiche:

a) lunghezza inclinata superiore a 400 metri;

b) potenza motrice minima necessaria superiore a 18 CV;

c) diametro minimo necessario della fune traente superiore a 14 millimetri

d) numero di posti disponibili per ciascun traino superiore ad 1.

Vengono convenzionalmente assegnati alla 2ª categoria tutti i rimanenti impianti che non presentano alcuna delle caratteristiche che definiscono le sciovie di 1ª categoria.

La potenza motrice da considerare ai fini della appartenenza alla 1ª categoria è quella risultante dal calcolo per la determinazione della potenza di targa dei motori elettrici, indicata all'art. 14.

Il diametro della fune da considerare ai fini della appartenenza alla 1ª categoria è quello minimo necessario per assicurare, nelle condizioni previste dall'art. 7, il grado di sicurezza minimo prescritto con fili di acciaio aventi carico unitario di rottura fissato convenzionalmente e prescindendo dall'effettivo valore della fune impiegata, in 180 kg./mm².

Tutti gli impianti di 1ª categoria devono essere a fune alta; quelli di 2ª categoria possono essere anche a fune bassa, ma in tal caso la loro lunghezza inclinata non deve superare i 300 m. Agli effetti delle presenti norme si definiscono impianti a fune alta quelli in cui l'altezza minima della fune è tale che la parte inferiore dei dispositivi di traino, misurata rispetto alla pista, si mantiene superiore a m. 2,50 lungo la linea ed a m. 2 nei tratti delle stazioni in cui avvengono le operazioni di attacco o di distacco degli sciatori. Si definiscono impianti a fune bassa quelli in cui dette altezze minime non vengono assicurate; per detti impianti è vietato l'uso di recuperatori.

Solo per gli impianti che hanno sostegni a fune bassa è consentita la applicazione della procedura semplificativa di cui all'art. 30 per lo spostamento del tracciato nei limiti fissati dall'art. 3, semprechè le caratteristiche costruttive prevedano tale possibilità e non interessino alcun attraversamento.

DURATA DELLA CONCESSIONE

Art. 2.

La concessione ha la durata massima di dieci anni, salvo rinnovo, quando l'impianto abbia carattere di stabilita per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati ed alla linea. Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.

DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 3.

Le domande di concessione per la costruzione e l'esercizio delle sciovie devono essere presentate all'autorità concedente corredate della seguente documentazione tecnica ed amministrativa:

a) i documenti legali comprovanti la libera disponibilità, per l'intera durata della concessione richiesta, dei suoli interessati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto;

b) il progetto dell'impianto, in quattro esemplari, corredato dalla seguente documentazione:

1) una relazione tecnica con descrizione delle caratteristiche generali dell'impianto;

2) i calcoli di stabilità di tutte le parti interessanti direttamente la sicurezza dell'impianto accompagnati dall'elenco dei materiali da impiegare, con specificazione impegnativa delle loro caratteristiche;

3) una planimetria, in scala non inferiore a 1:25.000, della zona interessata dall'impianto, con l'indicazione della posizione di questo;

4) il profilo longitudinale della linea in scala conveniente in relazione alla lunghezza dell'impianto e, comunque, non inferiore a 1 : 500, sul quale devono essere riportati l'andamento della pista e la configurazione della fune traente sia nelle condizioni di carico della linea più sfavorevoli sia nelle condizioni di fune scarica assoggettata alla massima tensione prevista in progetto; per gli impianti con sostegni a fune bassa come specificato all'art. 19 dovranno altresì essere riportati i limiti di impiego (pendenza, numero di attacchi) dell'impianto in relazione alla tensione massima ammissibile della fune traente in vista di eventuali spostamenti.

5) i disegni di insieme dell'impianto

6) i disegni delle strutture murarie e metalliche sia delle stazioni che della linea, fondazioni comprese, dei dispositivi di traino e relativi attacchi, delle parti meccaniche dell'impianto interessanti direttamente la sicurezza; tali disegni devono essere quotati e recare tutti gli elementi necessari per esprimere il giudizio sulla stabilità e sulla sicurezza;

7) lo schema del circuito di sicurezza e del circuito di comando con l'indicazione delle caratteristiche dei dispositivi di protezione;

c) la dichiarazione rilasciata dal Corpo delle foreste o dal Comune o da altra autorità competente o dal C.A.I. o dalla FENIT o dalla F.I.S.I. attestante che la zona interessata non è soggetta a valanghe

d) le tariffe e gli orari;

e) l'indicazione della ditta costruttrice e i documenti attestanti la sua capacità tecnica;

f) ogni altro documento che il richiedente sia tenuto a produrre in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Tutti gli elaborati tecnici e la relazione devono essere firmati dal richiedente la concessione e dall'ingegnere progettista il quale deve risultare abilitato all'esercizio della professione nella Repubblica.

Per gli impianti di 2ª categoria la documentazione di cui alla lettera *b*) può essere ridotta agli elementi previsti ai punti da 1) a 5) ai fini del solo riconoscimento degli organi principali dell'impianto e della relativa sicurezza.

Le domande di rinnovo della concessione stagionale di esercizio devono essere presentate all'autorità concedente corredate dalla seguente documentazione:

i documenti legali comprovanti la libera disponibilità, per la intera stagione, dei suoli interessati dall'impianto; tali documenti non sono necessari qualora sia ancora valida la dimostrazione di disponibilità presentata all'atto della domanda di prima concessione;

la dichiarazione del richiedente la concessione dalla quale risulti che nessuna modifica è stata apportata all'impianto il quale risponde pertanto in tutte le sue caratteristiche generali e nei particolari costruttivi al progetto approvato; nella eventualità che siano state apportate varianti deve essere presentato il progetto aggiuntivo comprendente la documentazione tecnica di cui al punto *b*) limitata alle varianti medesime; inoltre deve essere indicato il nominativo della ditta che ha eseguito le eventuali modifiche connesse con tali varianti.

NORME DI PROGETTO E DI COSTRUZIONE

Art. 4.

Tracciato e profilo della linea

Il tracciato dell'impianto deve essere scelto in modo da non presentare pericoli per gli sciatori trasportati e deve essere convenientemente segnalato durante l'intero periodo di innevamento. In particolare qualora siano previsti tratti a fune bassa, nei quali non risulti materialmente impedito agli sciatori transitanti nella zona di intersecare l'impianto, lungo il percorso, in corrispondenza di tali tratti, da uno o da entrambi i lati in relazione all'accessibilità del terreno, debbono essere opportunamente disposte bandierine di segnalazione o altri dispositivi idonei, accompagnati da cartelli monitori. Analoghe precauzioni devono essere adottate, quando si impiegano funi apposite per il ritorno dei traini, nei tratti in cui questi presentano un franco minimo dal suolo inferiore a m. 2,50.

Nell'eventualità di tracciato non rettilineo dell'impianto o della fune, se la deviazione avviene su rulliera l'angolo massimo per ciascun sostegno non può superare 1°: se la deviazione avviene su pulegge, queste devono avere diametro tale da contenere l'accelerazione centripeta della fune in 10 m/sec² e la pista deve presentare ampi raccordi che consentano l'agevole iscrizione in curva dello sciatore. In questo ultimo caso almeno uno dei ritti di sostegno della puleggia di deviazione deve trovarsi all'interno della curva al fine di trattenere la fune traente nell'eventualità di scarrucolamento. Agli effetti dei franchi laterali e dei dispositivi di guida e di raccolta della fune si applicano le disposizioni previste per le stazioni. Per gli impianti a fune bassa non è ammessa alcuna deviazione dell'asse dell'impianto nel piano orizzontale.

La pista (zona praticabile da sciatori in ogni eventualità), la quale comprende la traccia battuta (che costituisce guida per lo sciatore), deve avere larghezza sufficiente in relazione al numero degli sciatori affiancati, alla velocità di marcia, alle asperità del terreno circostante, alla lunghezza ed al tipo dei dispositivi di traino. Tale larghezza lungo tutto il percorso non deve comunque essere inferiore a 2 metri quando si impiegano dispositivi di traino monoposto; questo minimo deve essere aumentato di un metro per ogni ulteriore sciatore affiancato e deve essere mantenuto per tutta la lunghezza del percorso, ivi compresi i tratti in trincea, in rilevato e quelli in corrispondenza dei sostegni. In corrispondenza dei sostegni, inoltre, i bordi della pista devono essere delimitati da un ciglio a scarpa. La pendenza trasversale della pista non deve superare il 10 %.

Il profilo della pista deve essere il più possibile regolare, con livellette opportunamente raccordate allo scopo di evitare cuspidi e cunette eccessivamente accentuate eventuali contropendenze devono essere preannunziate con idonei cartelli segnalatori. Le contropendenze però non sono ammesse negli impianti sui quali si impieghino dispositivi di traino del tipo a contrasto.

La pendenza longitudinale della pista di norma non può superare il 50 %; si possono ammettere brevissimi tratti con pendenza maggiore, ma non superiore al 70 %. Per gli impianti a fune bassa la pendenza massima della corda congiungente le stazioni non deve superare il 20 %; la pendenza massima sia della pista che della fune, non deve superare il 35 %.

Il profilo della pista e la configurazione della fune devono essere reciprocamente adattati mediante la opportuna distribuzione dei sostegni e la necessaria sistemazione del profilo del terreno, in modo che pista e fune mantengano andamento per quanto possibile simile nelle diverse condizioni di carico della linea. Saranno da evitare, nel ramo in salita, campate singole di lunghezza troppo elevata che, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, possano dar luogo ad inconvenienti per formazione di oscillazioni eccessive in caso di sgancio in linea di sciatori. Inoltre l'angolo che la funicella dell'apparecchio di traino può assumere rispetto alla verticale, nelle condizioni di carico della linea più sfavorevoli, non deve essere inferiore a 20°.

Tale condizione viene verificata sperimentalmente.

Quando i tratti di terreno adiacenti alla pista, data la pendenza, la natura o la vegetazione, costituiscono un pericolo per lo sciatore caduto e uscito fuori pista, devono essere previste opere permanenti che limitino, per quanto possibile, la velocità e la lunghezza di caduta.

Art. 5.

Funi

Le funi traenti debbono essere di acciaio, del tipo flessibile a trefoli.

In impianti con pendenza massima della pista non superiore al 30 %, con profilo senza sostegni di linea e con velocità di marcia non superiore a 1,5m/sec, è ammesso l'impiego di funi traenti composte di fibre tessili (vegetali o sintetiche) aventi adeguate caratteristiche e purchè di diametro non inferiore a 12 millimetri.

La tensione della fune traente deve essere determinata da un contrappeso. Si può derogare da questa disposizione negli impianti di 2ª categoria; in tali casi è necessario sia in dotazione dell'impianto uno strumento che consenta anche al personale di rilevare quando la tensione raggiunta nella fune supera il massimo valore ammesso.

Le funi tenditrici e di regolazione devono essere in acciaio, flessibili, a trefoli, con esclusione di quei tipi di fune in cui, per effetto dei passaggi ripetuti sulle pulegge di deviazione, i fili dei diversi strati del manto abbiano spiccata tendenza a logorarsi per strisciamento reciproco.

Le funi di ancoraggio, in quanto sopportano direttamente lo sforzo dell'anello di trazione, devono avere le stesse caratteristiche stabilite per la fune traente e per le funi tenditrici e di regolazione.

I conduttori aerei del circuito telefonico e di quello di sicurezza e segnalazione, come pure le eventuali funi per il ritorno dei dispositivi di traino alla stazione a valle, devono essere del tipo a trefoli, preferibilmente di acciaio zincato. E' ammesso l'impiego di funicelle di altro tipo o di semplici fili di acciaio se tra il piano verticale contenente dette funicelle e il piano verticale contenente il ramo in salita della fune traente sussiste una distanza non inferiore a 5 metri.

Le funicelle dei dispositivi di traino, qualora siano destinate ad avvolgersi sui tamburi di recupero, devono essere di acciaio, del tipo flessibile a trefoli.

Tutte le funi traenti se in acciaio e tutte le funi ausiliarie che sopportano direttamente il tiro dell'anello trattivo prima di essere collocate in opera devono essere sottoposte al collaudo mediante le verifiche e prove di cui all'allegato *A* delle presenti norme. Dette verifiche e prove devono fornire gli elementi per il giudizio per l'accettazione di ciascuna fune.

Per le funi traenti di fibre tessili, per i conduttori dei circuiti telefonico e di sicurezza e segnalazione, per le funicelle dei dispositivi di traino nonchè per i controventi devono essere documentate dal fabbricante le caratteristiche principali delle funi e deve essere dichiarato il loro carico di rottura minimo per trazione. Le stesse devono soddisfare alle norme UNI vigenti (UNI 2635 e UNI 2636).

Le funi di trazione devono costituire un anello chiuso ed essere giuntate mediante impalmatura, da eseguirsi ad opera di personale specializzato appartenente a ditte fabbricanti di funi o costruttrici di impianti scioviari oppure riconosciuto idoneo dall'Ispettorato compartimentale della M.C.T.C.

Le operazioni devono essere svolte con le modalità previste per le impalmature delle funi portanti-traenti degli impianti

in servizio pubblico ed alla presenza del direttore dei lavori o, per impianti già in esercizio, del capo dell'esercizio. Di tali operazioni deve essere redatto apposito verbale.

Art. 6.
Attacchi di estremità

Gli attacchi di estremità delle funi devono essere del tipo ad attrito su tamburo o del tipo a radancia.

Le radancie devono avere raggio di curvatura minimo, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, non inferiore a 3 volte il diametro della fune stessa.

Le pulegge di compensazione ed i tamburi su cui si avvolgono le funi di regolazione o di ancoraggio devono avere diametro, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, non inferiore a 15 volte quello della fune medesima tale limite può essere ridotto a 11 volte quando il grado di sicurezza della fune nuova non è minore di 6.

L'avvolgimento delle funi sui tamburi deve essere realizzato con almeno tre spire complete; il capo libero deve essere vincolato con idoneo sistema di attacco di sicurezza.

L'impiego di morsetti è consentito solo per la realizzazione di attacchi a radancia o simili; i morsetti debbono essere in numero tale che un terzo di essi, con arrotondamento all'intero superiore, riesca ad impedire lo scorrimento.

Non è ammesso l'impiego di teste fuse.

Art. 7.
Sicurezza delle funi

Il grado di sicurezza per funi nuove deve essere non minore di 5 per funi traenti tenditrici, di regolazione ed ausiliarie che sopportano direttamente il tiro dell'anello di trazione, allorquando la tensione di questo è determinata da un contrappeso; per le funi tenditrici e di regolazione detto grado di sicurezza dovrà però essere elevato a 6 nel caso che le pulegge di compensazione od in tamburi interessati dalle suddette funi abbiano un diametro inferiore a 15 volte il diametro delle funi stesse oppure su queste vengano applicati morsetti di serraggio. Nel caso in cui non sia previsto il contrappeso, i sopradetti gradi di sicurezza (5 e 6) devono essere aumentati rispettivamente a 6 e 7.

Tale grado di sicurezza viene valutato convenzionalmente come rapporto tra il carico somma della fune (vedere allegato *A*, art 3, punto *b*) e la tensione nel tratto più sollecitato; qualora si tratti di fune composta di fibre tessili, in luogo del carico somma viene considerato il carico minimo di rottura dichiarato dal fabbricante della fune e il carico di sicurezza viene elevato a 10.

Nel calcolo della tensione di lavoro della traente l'impianto si considera in moto di regime; le condizioni reali vengono convenzionalmente assimilate a quelle di un impianto fittizio avente, agli effetti dell'azione direttamente esercitata dalla fune traente, i carichi ad essa applicati uniformemente distribuiti lungo la medesima e, ai fini della determinazione dello sforzo di trazione indotto dal massimo numero di sciatori ammessi in traino, pendenza costante pari a quella media dell'impianto reale e profilo della pista parallelo a quello della fune; inoltre, nella determinazione delle resistenze al moto offerta dai rulli di linea si assume un valore convenzionale di kg. 3 per rullo. Per quanto concerne peso convenzionale dello sciatore e coefficiente di attrito sulla neve, valgono le disposizioni dell'art. 21 .

Per le funi telefoniche si applicano i gradi di sicurezza e le modalità di calcolo previsti per i conduttori dal regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, contenente le norme per la esecuzione delle linee elettriche esterne. Il direttore dei lavori deve rilasciare apposita dichiarazione dell'avvenuta ottemperanza a tali norme.

Le funi metalliche devono essere tolte dal servizio sia quando venga riscontrata su una lunghezza di fune pari a 4 passi del filo nel trefolo cordato una riduzione massima della sezione metallica del 10%, sia quando venga riscontrato, su una lunghezza di fune pari a 20 passi del filo nel trefolo cordato una riduzione massima della sezione metallica del 30 per cento.

Indipendentemente dalla riduzione della sezione le funi devono essere tolte d'opera quando:

dall'esame a vista risultino degradazioni tali (quali irregolarità evidenti di cordatura, fili allentati, corrosioni, eccessive riduzioni di diametro, rapido progredire delle rotture, ecc.) da destare dubbi sull'efficienza delle funi;

siano trascorsi i seguenti limiti di tempo dalla posa in opera:

10 anni per le traenti;
5 anni per le tenditrici e le funi di regolazione.

Il mantenimento in opera delle funi traenti dopo 8 anni rimane subordinato alla condizione che la riduzione massima della sezione metallica non superi il 6%.

Art. 8.
Sicurezza rispetto allo scorrimento della fune traente sulla puleggia motrice

L'aderenza per evitare lo scorrimento della fune traente sulla puleggia motrice si intende assicurata quando è soddisfatta la relazione $\frac{T}{t} < e^{f\alpha}$, dove

$\frac{T}{t}$ è il rapporto tra la tensione all'ingresso e la tensione all'uscita della puleggia motrice nelle condizioni più sfavorevoli;

e è la base dei logaritmi naturali;

α è l'angolo, espresso in radianti, di avvolgimento della fune traente sulla puleggia motrice;

f è il coefficiente di attrito tra fune e gola della puleggia che convenzionalmente si assume pari a 0,12 per gole guarnite di legno, cuoio, corda di canapa o altro materiale analogo e a 0,25 per gole guarnite di gomma vulcanizzata o telata o di altro materiale a coefficiente effettivo superiore.

Si tiene conto convenzionalmente dell'influenza sulle tensioni T e t provocata dall'accelerazione dell'avviamento considerando l'impianto a regime ed assumendo un coefficiente di attrito tra sci e neve pari a 0,20.

Art. 9.
Velocità e intervallo minimo tra i dispositivi di traino

La velocità massima di esercizio non deve di norma superare i 2,5 m/sec; valori superiori a tale limite e fino a 4 m/sec possono essere autorizzati per i soli impianti di 1ª categoria e in relazione alle condizioni della pista ed al sistema di traino (ad esempio, per impianti con dispositivi di traino ad azione progressiva). Per gli impianti a fune bassa la velocità massima è fissata in 1,5 m/sec.

L'equidistanza minima e in metri fra due dispositivi di traino consecutivi, se v indica la velocità di esercizio in m/sec, è determinata dalla relazione: $e = 6\ v$ per traini monoposto ed $e = 10\ v$ per traini biposto. Tale equidistanza non deve comunque risultare inferiore alla lunghezza del traino e relativa funicella completamente estratta, nè discendere al disotto di m 10 e m 20 secondo che trattisi di traini monoposto o biposto.

Art. 10.
Franchi

In linea nessuna interferenza deve manifestarsi tra i dispositivi di traino vuoti dei due rami anche nell'eventualità che gli elementi rigidi di detti dispositivi ruotino verso l'interno ciascuno di un angolo di 20°, misurato rispetto alla verticale.

Lungo tutta la linea e quindi anche in corrispondenza dei sostegni, deve essere assicurata per il transito dello sciatore una sagoma libera, riferita agli ostacoli fissi dell'impianto, che abbia una altezza di m 2,2 e una larghezza pari a quella minima prescritta per la pista. Tale sagoma libera minima deve essere assicurata in tutte le prevedibili condizioni di innevamento.

In corrispondenza dei sostegni a fune bassa, devono essere poste in opera apposite guide permanenti in legno a parete piena che costringano lo sciatore ad impegnare la pista con traiettoria prestabilita evitandogli urti contro i rulli; dette guide devono estendersi per sufficiente lunghezza con ampio invito dal lato della salita; la loro efficienza deve essere garantita per ogni posizione del rullo; il disegno di tali guide deve apparire sulla documentazione di progetto.

Il franco laterale tra gli elementi rigidi dei dispositivi di traino e gli ostacoli fissi della linea (eventuali guide escluse) deve essere tale che nessuna parte dei dispositivi stessi, anche se ruotati trasversalmente di 20° rispetto alla verticale, venga a contatto con detti ostacoli. Nelle stazioni l'analogo franco deve essere tale da garantire, per una altezza di m 2 dal pavimento, un margine di cm 40 tra gli elementi rigidi dei dispo-

sitivi di traino nella posizione di massimo sbandamento e gli ostacoli fissi. Detto sbandamento può essere limitato da dispositivo di sicura efficacia.

La distanza della sagoma libera dagli ostacoli fissi non appartenenti all'impianto, misurata in ogni direzione, deve essere non inferiore a metri 0,50. Tale distanza, nel caso di fabbricati, viene elevata a m 3.

Art. 11.
Pronto soccorso

Negli impianti che sorgono in località ove non esiste una organizzazione permanente di personale e di mezzi per il pronto soccorso di sciatori infortunati, deve essere predisposta l'attrezzatura necessaria (cassetta di medicazione, ajka, ecc.) e devono essere presi accordi permanenti che consentano di reperire facilmente il personale da impiegare per il primo soccorso.

Art. 12.
Attraversamenti

Non sono ammessi attraversamenti a livello della pista della sciovia con piste da sci normalmente praticate, con mulattiere e strade pubbliche o private aperte al traffico invernale e con sedi di qualsiasi impianto di trasporto.

Negli attraversamenti con funivie il franco minimo tra il bordo inferiore del veicolo ovvero delle catenarie delle funi traente e zavorra nelle condizioni di carico della linea funiviaria più sfavorevoli e la posizione della fune traente della sciovia nelle condizioni di carico di questa più sfavorevoli deve essere di m 3 per le monofuni e di m 5 per le bifuni.

L'attraversamento con teleferiche o palorci, destinati al trasporto di merci, può ammettersi solo alle condizioni che la sciovia, in corrispondenza dell'attraversamento, sia protetta mediante robusto riparo atto a sopportare la caduta dei carichi sovrastanti, oppure che l'esercizio dell'impianto venga sospeso nei periodi di funzionamento della sciovia.

Gli attraversamenti elettrici devono soddisfare alle disposizioni di legge in vigore per le funicolari terrestri, con l'avvertenza che l'altezza minima dei conduttori deve essere riferita anche alla fune traente di ritorno. La distanza di rispetto per i sostegni va riferita al bordo della pista o alle opere facenti parte dell'impianto e l'angolo di incrocio non può discendere al disotto di 30°, riducibili a 15° soltanto per elettrodotti con tensione superiore a 30 kV e carico di rottura del conduttore di energia non inferiore a 3500 kg. L'attraversamento elettrico sussiste quando la proiezione verticale di uno almeno dei conduttori della linea elettrica, nell'ipotesi di temperatura prevista dalle citate disposizioni e con un piano della catenaria supposto inclinato di 30° sulla verticale, interseca la pista della sciovia o le opere a questa appartenenti.

Solamente caso per caso si potrà derogare dall'applicazione delle disposizioni di legge in vigore per le funicolari terrestri, allorquando le caratteristiche dell'attraversamento (altezza dei conduttori dal suolo, posizione dei sostegni, lunghezza della campata) e della zona interessata consentono la costruzione di una idonea protezione atta per il suo dimensionamento ed estensione a raccogliere, con ampio margine di sicurezza, i conduttori eventualmente caduti.

Art. 13.
Disposizioni comuni alle stazioni

Qualora la fune traente sia di acciaio le pulegge su cui essa si avvolge devono avere la gola rivestita di materiale cedevole atto a proteggere la fune ed anche, dove occorra, a migliorare l'aderenza. Il diametro delle pulegge, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, deve essere non inferiore a 80 volte il diametro della fune medesima e a 800 volte il diametro dei fili che la compongono esclusi quelli di anima; inoltre l'accelerazione centripeta deve risultare non superiore a 10 m/sec². Per gli impianti di 2ª categoria con i traini a collegamento temporaneo, il diametro delle pulegge, misurato come sopra, deve essere non inferiore a 40 volte il diametro della fune ed a 500 volte il diametro dei fili.

Qualora la traente sia costituita da funi composte di fibre tessili, le pulegge devono avere un diametro, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, non inferiore a 30 volte il diametro della fune medesima.

Devono essere adottati dispositivi atti ad eliminare la neve od il ghiaccio dalle pulegge.

Le piste per la partenza o per l'arrivo degli sciatori e le aree adiacenti facenti parte dei piazzali devono essere praticamente orizzontali e di lunghezza adeguata in relazione anche alla velocità ed al tipo dei traini. I piazzali delle stazioni ed i tratti di pista in cui avvengono le operazioni di attacco e distacco degli sciatori devono essere sistemati in maniera che il traffico si svolga unicamente lungo gli itinerari prestabiliti; inoltre, alla stazione a valle, l'accesso degli sciatori al punto di partenza deve essere regolato in maniera che essi si susseguano sulla pista nel numero corrispondente alla capacità di ciascun traino.

Per gli impianti a moto continuo e collegamento permanente dei traini alla fune traente, lo spazio libero tra punto di distacco dello sciatore e l'ingresso della fune sui rulli guidafune di stazione o sulla puleggia di stazione, deve essere tale da garantire che l'arganello recuperatore abbia riavvolto completamente la funicella. Tale prescrizione non si applica se la puleggia è sopportata da una struttura sovrastante e non esistono nelle adiacenze ostacoli contro i quali possano impigliarsi la funicella e gli altri elementi del dispositivo di traino.

Nelle sciovie con dispositivi di traino ad attacchi con collegamento non permanente lo sciatore deve essere costretto dall'andamento della pista e da opportuni inviti ad abbandonare il traino prima che il morsetto impegni il dispositivo di sgancio automatico; almeno 5 m prima del punto di imbocco della fune nella puleggia e per tutta la lunghezza interessata dalle operazioni di distacco dello sciatore la pista deve essere orizzontale o in contropendenza. Tutti gli organi in movimento delle stazioni devono essere resi materialmente inaccessibili al pubblico e al personale mediante protezione permanente.

Negli impianti a moto continuo la larghezza del piazzale deve essere pari ad almeno 3 metri, quando si impieghino dispositivi monoposto; un aumento di 1 metro per ogni ulteriore sciatore affiancato è richiesto per i dispositivi pluriposto.

Alla stazione a monte l'altezza della fune dal piano della pista deve essere tale da assicurare che il contorno inferiore degli elementi rigidi dei traini muniti di recuperatori corra ad una altezza della pista non inferiore a 2 metri. Inoltre il punto di distacco deve essere chiaramente indicato e il transito dello sciatore oltre il termine della pista deve essere reso materialmente impossibile mediante muretto di neve efficacemente segnalato.

Nelle stazioni presidiate deve trovarsi un comando di arresto dell'impianto del tipo a consenso da potersi manovrare prontamente dal personale. Anche nelle stazioni non presidiate dovrà trovarsi il predetto comando a consenso da potersi manovrare in caso di emergenza da parte del pubblico. In questo caso vicino al comando dovranno essere esposti opportuni cartelli indicativi e monitori.

Il presenziamento è obbligatorio per ambedue le stazioni. Per gli impianti di 1ª categoria è ammesso che le stazioni di semplice rinvio non siano presidiate semprechè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) esistano dispositivi di sicurezza (quali ad esempio quelli di fine corso) che arrestino automaticamente la marcia dell'impianto nell'eventualità che, all'arrivo lo sciatore non abbia potuto disimpegnarsi dal dispositivo di traino;

b) siano state adottate opportune soluzioni costruttive (quali ad esempio la puleggia sospesa avente un congruo franco verticale rispetto al piano della pista in stazione) che garantiscano l'incolumità dello sciatore nell'eventualità che all'arrivo non abbia potuto disimpegnarsi dal dispositivo di traino;

c) sia stata realizzata una protezione continua lungo tutto il percorso in stazione, atta ad evitare l'impigliarsi dei traini eventualmente non recuperati;

d) esista un dispositivo di sicurezza che arresti automaticamente la marcia dell'impianto nella eventualità che un traino esca dalla stazione senza che la funicella sia stata completamente recuperata.

Per gli impianti di 2ª categoria è ammesso che le stazioni di semplice rinvio non siano presidiate semprechè sia soddisfatta la condizione di cui al precedente punto *a*).

Punti di distacco dislocati lungo la linea sono ammessi a condizione che il posto sia presidiato e che siano osservate, in quanto applicabili, tutte le prescrizioni riguardanti le stazioni.

Tutte le pulegge di stazione sulle quali si avvolge la fune traente devono essere munite di dispositivi destinati a raccogliere la fune eventualmente fuoriuscita dalla gola; l'imbocco della fune sulle pulegge deve essere guidato da appositi rulli verticali.

Art. 14.

Stazione motrice

Le parti del macchinario, il banco di manovra e gli altri apparecchi di comando e controllo che potrebbero essere danneggiati od ostacolati nel funzionamento dagli agenti atmosferici devono essere racchiusi in apposito locale o, comunque, protetti in modo da risultare riparati da detti agenti; inoltre, devono essere resi inaccessibili al pubblico quegli organi o dispositivi pericolosi per il pubblico stesso o interessanti la sicurezza e regolarità dell'esercizio.

Il motore dell'impianto deve essere di norma elettrico. La potenza motrice deve essere tale da assicurare l'avviamento dell'impianto con il massimo numero di sciatori previsti in traino. A tal fine la potenza va calcolata adottando come sforzo motore quello risultante dalla verifica dell'aderenza di cui all'art. 8 e come velocità quella di regime.

La potenza di targa del motore elettrico deve risultare non inferiore a 7/10 quella di spunto, calcolata secondo quanto indicato nel precedente comma.

E' ammesso l'impiego di motori termici purchè di coppia e potenza sicuramente sufficienti allo svolgimento del servizio.

I motori elettrici devono essere dotati di un telesalvamotore ad azione istantanea, convenientemente tarato, atto ad interrompere automaticamente l'alimentazione per valori di corrente superiore del 20% agli assorbimenti massimi richiesti a regime, nelle condizioni di carico della linea e di neve più sfavorevoli; tale dispositivo deve potersi escludere manualmente od automaticamente durante la sola fase di avviamento, e deve essere garantito il funzionamento durante la marcia di regime.

Negli impianti con motore elettrico. l'argano motore deve essere dotato di un freno a comando elettromagnetico funzionante per mancanza di corrente; negli impianti di 2ª categoria detto freno può essere sostituito da un dispositivo meccanico che impedisca la retromarcia. Negli impianti con motore termico, tali dispositivi possono essere omessi qualora venga verificato praticamente che il motore spento è sufficiente sia ad arrestare rapidamente il moto con l'impianto scarico, sia ad impedire la retromarcia con impianto a pieno carico.

Gli impianti con movimento a va e vieni devono essere sempre muniti di motore elettrico e di freno a comando elettromagnetico; quest'ultimo deve intervenire sia a comando del personale di stazione sia per l'intervento automatico di opportuni dispositivi di fine corsa, robusti e di sicuro funzionamento, da installare in ambedue le stazioni.

Art. 15.

Dispositivi di tensione

I dispositivi di tensione devono essere realizzati impiegando strutture e materiali che ne garantiscano nel tempo la efficienza.

Le pulegge di deviazione e le ruote della slitta devono essere montate su cuscinetti a rotolamento, allo scopo di assicurare una sufficiente sensibilità alle variazioni di sforzo, che dovrà essere periodicamente verificata.

I dispositivi di tensione devono essere protetti dalle precipitazioni atmosferiche e dall'accumulo di neve, in maniera che risulti permanentemente assicurato il libero spostamento delle parti mobili per tutta l'escursione massima prevista del contrappeso. Questo deve essere costituito da uno o più elementi di materiale compatto sistemati in modo da impedire la manomissione.

La corsa libera del contrappeso deve essere commisurata alla escursione prevedibile della slitta in relazione alle variazioni del carico in linea ed a quelle prevedibili della temperatura nel corso della stagione.

E' ammessa l'interposizione di un paranco di regolazione tra slitta e contrappeso. Le rotaie su cui corre la slitta devono essere munite di robusti arresti di fine corsa.

Nella progettazione dei dispositivi di tensione che includono l'impiego di funi tenditrici deve essere prevista la possibilità di utilizzare quelle unificate (UNI 5522) e, per i diametri di 6 e 8 mm. UNI 4439, per le quali i rapporti tra i diametri delle pulegge di deviazione ed il diametro della fune nuova devono essere:

per grado di sicurezza $>$ 6 rapporto $\varnothing$ puleggia/$\varnothing$ fune $\geq$ 40

per grado di sicurezza $\leq$ 6 rapporto $\varnothing$ puleggia/$\varnothing$ fune $\geq$ 50

Anche nel caso che vengano impiegate funi non unificate debbono sempre essere rispettati i propradetti rapporti; inoltre il rapporto tra il diametro della puleggia e dei fili che compongono la fune non deve essere minore di 400.

Art. 16.

Gradi di sicurezza delle strutture portanti

Per grado di sicurezza si intende il rapporto tra il carico di rottura del materiale di cui trattasi e la massima tensione indotta nel materiale stesso dalle forze applicate nelle condizioni più sfavorevoli, tenuto anche conto, quando il caso lo richieda, dell'azione del vento, convenzionalmente previsto durante il servizio, delle variazioni di temperatura.

Le strutture dei sostegni e delle stazioni devono presentare un grado di sicurezza non minore di 4 con impianto in servizio. Deve inoltre aversi cura che durante il funzionamento non si manifestino deformazioni o vibrazioni disturbanti.

Le strutture di forza e i singoli elementi degli organi meccanici in movimento, compresi gli alberi, gli assi, i perni, le rulliere, le pulegge, le varie parti dei meccanismi dei freni, ecc., esclusi i dispositivi di traino, debbono avere un grado di sicurezza non minore di 5 con l'impianto in servizio.

Per i pezzi soggetti a sollecitazioni ripetute si deve tener conto dell'effetto di fatica.

L'impiego di materiale di fusione per la realizzazione delle strutture resistenti di qualsiasi parte dell'impianto non è consentito, salvo che per le pulegge, i rulli e le carcasse dei riduttori e a condizione che i getti in ghisa presentino caratteristiche non inferiori a quelle stabilite per la qualità G 22 UNI 668, e che i getti in acciaio siano stati sottoposti a ricottura al disotto dell'intervallo critico al fine di eliminare le tensioni interne.

Art. 17.

Stabilità allo scorrimento e al rovesciamento delle strutture portanti

Il grado di stabilità allo scorrimento ed al rovesciamento dei sostegni e delle strutture portanti delle stazioni, poggiati e incastrati a fondazioni, deve essere non minore di 1,5 nelle condizioni più sfavorevoli, con impianto in servizio. Nel calcolo del momento stabilizzante deve tenersi conto solo del peso delle strutture stesse. Non si tiene conto del contributo alla stabilità fornito dal terreno circostante le fondazioni, salvo che si tratti di roccia compatta nel qual caso si giudica volta per volta.

Art. 18.

Azioni del vento

L'azione esercitata dal vento sulle varie strutture durante il servizio si calcola convenzionalmente moltiplicando l'area della sezione maestra esposta al vento per una pressione dinamica di 30 kg/m² e per un coefficiente adimensionale pari a:

1,1 per le funi;

1 per i sostegni a sezione circolare;

1,3 per i sostegni a parete piena a sezione non circolare;

2,8 per sostegni a struttura reticolare, calcolando come superficie resistente solo la parte piena della parete esposta al vento;

1,6 per le rulliere.

Per i dispositivi di traino degli impianti a fune alta, siano essi costituiti semplicemente da aste rigide metalliche o comprendano anche apparecchi per il recupero delle funicelle, la resistenza offerta al vento si valuta convenzionalmente, per ciascun dispositivo di traino, in kg 5 da distribuire uniformemente lungo la fune traente.

Per i dispositivi di traino degli impianti a fune bassa si prescinde dalla resistenza al vento offerta dai medesimi.

Art. 19.

Costruzione dei servizi dell'impianto

I sostegni di linea devono essere fissati al terreno mediante fondazioni idonee. Per i sostegni di legno, la parte in fondazione deve essere protetta contro i parassiti ed il mar-

cimento mediante efficaci trattamenti chimici preservanti. Per gli impianti di 2ª categoria è ammesso in taluni casi il collocamento dei sostegni direttamente nel terreno senza interposizione di fondazioni.

I sostegni devono appartenere esclusivamente ad una delle categorie seguenti: sostegni a fune alta e sostegni a fune bassa.

I sostegni a fune alta devono essere realizzati in modo da assicurare comunque la sagoma libera di cui all'art. 10.

I sostegni a fune bassa devono essere realizzati in maniera da consentire l'agevole e rapida regolazione in altezza della posizione dei rulli in relazione alle prevedibili variazioni della quota della pista in modo che la fune risulti, in corrispondenza del sostegno stesso, ad una altezza dalla pista compresa tra 0,70 e 1 m.

Il dispositivo che consente tale regolazione deve risultare nella documentazione di progetto (vedi anche il successivo art. 20).

Tutte le strutture metalliche devono essere protette dalle corrosioni.

In corrispondenza dei sostegni a traliccio devono essere sistemate apposite guide a invito, di sufficiente altezza rispetto alla pista, che impediscano allo sciatore eventualmente caduto di impigliarsi nel sostegno.

Per i soli impianti di 2ª categoria possono ammettersi controventi; questi devono essere segnalati mediante bandierine a vivaci colori e rispettare comunque la sagoma libera per lo sciatore indicata nell'art. 10.

I sostegni devono essere numerati progressivamente, partendo dalla stazione a valle, in caratteri chiaramente visibili.

Art. 20.

Rulli e rulliere

Nei sostegni a fune alta la fune traente non deve abbandonare i sostegni anche nell'eventualità che su di essa si eserciti, nel caso di sostegni di appoggio, una spinta diretta verso l'alto pari a kg 60 per ciascun rullo isolato ed a 5 $(10-n)$ kg per ciascuno degli n rulli facenti parte di rulliere parzialmente o totalmente bilanciate, con u minimo di kg 20, e, nel caso di sostegni di ritenuta, una spinta complessiva, diretta verso il basso, di almeno kg 80.

Nei relativi calcoli di verifica si considerano convenzionalmente, per il ramo ascendente, ambedue le condizioni limite di ramo completamente scarico e ramo carico con le ipotesi convenzionali semplificative di cui all'art. 7, assumendo come altezza della fune dalla pista quella media approssimata dell'impianto. La verifica delle pressioni sui sostegni di ritenuta può essere effettuata sperimentalmente sull'impianto.

Per i sostegni a fune bassa, il rullo deve essere mantenuto sempre ad altezza tale che, pur variando la quota della pista per le diverse condizioni di innevamento, la fune risulti, in corrispondenza del sostegno, ad un'altezza dalla pista compresa tra 0,70 m ed 1 m; la pressione massima per sostegno, indipendentemente dal numero dei rulli, deve risultare non superiore a 10 kg.

Per i sostegni a fune alta il diametro dei rulli sui quali corre la traente, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, deve essere almeno pari a 12 volte il diametro della fune stessa. L'angolo di deviazione della fune su ogni rullo deve essere non maggiore di 6°. In rulli isolati o facenti parte di batterie non bilanciate, l'angolo massimo sopra indicato può essere elevato a 15° semprechè il rapporto diametro rullo-diametro fune non scenda al disotto di 40.

Tutti i rulli devono essere montati su cuscinetti a rotolamento e devono essere di norma guarniti di materiale cedevole; essi inoltre devono essere muniti di bordi metallici di conveniente profilatura onde migliorare la stabilità di appoggio delle funi. La profondità di gola viene espressa, convenzionalmente, dalla differenza tra il raggio del bordino metallico più basso ed il raggio del fondo della gola stessa. Per i sostegni a fune alta tale profondità deve essere pari almeno a 0,5 volte il diametro della fune se trattasi di rulliera oscillante trasversalmente e 0,65 volte se trattasi di rulliera non oscillante trasversalmente; per queste ultime rulliere possono essere ammessi valori di profondità non minori di 0,50 volte il diametro della fune a condizione però che siano installati in corrispondenza delle rulliere stesse dispositivi efficaci di raccolta della fune e di arresto automatico dell'impianto nella eventualità di scarrucolamento della traente. I rulli dei sostegni a fune bassa non devono presentare bordi taglienti o elementi sporgenti dal lato dello sciatore e devono avere le gole rivestite di materiale cedevole.

Quando il dispositivo di traino, per le sue caratteristiche di impiego, deve impegnare i rulli con una inclinazione laterale, misurata rispetto alla verticale, inferiore a 12°, occorre prevedere sulle rulliere una guida che assicuri la corretta posizione di detto dispositivo al passaggio sul rullo.

Le rulliere, sia di appoggio che di ritenuta, devono essere munite di dispositivo che impedisca lo scarrucolamento della portante-traente verso l'interno della linea.

Art. 21.

Dispositivi di traino

Sono ordinariamente composti di tre parti: attacco alla fune traente; collegamento intermedio, o rigido o deformabile; attacco per lo sciatore. La prima parte è costituita o da un morsetto permanentemente fissato alla fune o da un organo a contrasto ad attacco temporaneo. La seconda parte è costituita da una funicella (avvolta, oppure no, attorno ad un tamburo, con svariati sistemi di avvolgimento e svolgimento, ad azione costante o progressiva) o da un tubo a cannocchiale, con molle o altri organi elastici, o da altri dispositivi equivalenti. La terza parte è costituita da una impugnatura e da un piccolo sedile o a piattello o a squadra o simile.

Qualcuna o tutte le parti suddistinte possono essere riunite od anche del tutto mancare nel caso di impianti a fune bassa e senza sostegni intermedi ove lo sciatore impugna direttamente la fune.

I dispositivi di traino, sia ad un posto che a più posti, devono essere realizzati in maniera da offrire allo sciatore un appoggio comodo e sicuro ed un assetto corretto durante tutta la marcia e devono consentire l'immediato e facile disimpegno dello sciatore al dispositivo stesso non soltanto alla stazione a monte ma anche in linea in caso di caduta.

Per i traini pluriposto le condizioni anzidette devono essere soddisfatte anche quando sono utilizzati da un solo sciatore.

L'oscillazione longitudinale della parte rigida dei dispositivi di traino deve essere minore di 180°.

I dispositivi di traino ad azione progressiva devono disporre di un recuperatore ad effetto rapido per il pronto riavvolgimento della funicella di traino; detti dispositivi devono essere realizzati in modo da evitare che l'attacco per lo sciatore possa accavallarsi sulla traente durante la fase di recupero.

I dispositivi di traino con collegamento permanente alla fune devono essere dotati di un congegno recuperatore che riporti la parte inferiore dell'elemento rigido ad un'altezza dalla pista in linea non inferiore a m. 2,50.

Agli effetti dei calcoli di verifica da condurre in applicazione delle presenti norme il peso di ciascuno sciatore deve essere previsto di kg 80; il coefficiente di attrito tra sci e neve deve essere valutato convenzionalmente pari a 0,12.

Art. 22.

Dispositivi di collegamento dei traini alla fune di trazione

I dispositivi di collegamento dei traini alla fune traente possono essere a collegamento permanente o temporaneo, a serraggio oppure a contrasto.

Essi devono essere di forma e dimensioni tali da garantire che il passaggio sui rulli di linea e, quando il caso lo richieda, sulle pulegge motrici o di rinvio avvenga con sicurezza e facilità e ciò anche quando il dispositivo di traino sia deviato trasversalmente dalla posizione normale di almeno 12° o dell'angolo consentito dalle guide o da dispositivi equivalenti. Le ganasce devono presentare alle loro estremità inviti che riducano per quanto possibile il tormento della fune.

Gli attacchi alla fune traente devono presentare una resistenza allo scorrimento da verificarsi sul posto, non inferiore a 2,5 volte la componente massima trasmessa alla fune secondo l'asse della medesima dal traino.

Per gli organi a contrasto devono essere adottati particolari accorgimenti costruttivi intesi a limitare l'usura della fune e ad evitare l'inserimento delle ganasce tra i trefoli.

Tali attacchi, qualora il collegamento alla fune sia temporaneo, devono essere realizzati in maniera che alle stazioni a monte il loro distacco dalla fune, non appena lo sciatore ha abbandonato il dispositivo di traino, avvenga con sicurezza e facilità.

Quando gli attacchi vengono rinviati a valle a mezzo di apposita funicella, questa deve essere installata, con riferimento all'asse dell'impianto, dal lato opposto a quello della pista di salita.

Art. 23.

Circuiti elettrici di linea per la sicurezza e le telecomunicazioni

Tutti gli impianti per i quali è richiesto il presenziamento permanente di ambedue le stazioni nonchè quelli per i quali è prevista l'installazione dei dispositivi per il comando dell'arresto automatico alle stazioni o in linea, devono essere dotati di un circuito elettrico di sicurezza funzionante a corrente di riposo che determini l'arresto dell'impianto anche nell'eventualità di corto circuito.

La tensione dei circuiti di sicurezza non deve essere superiore a 36 V per corrente continua, a 24 V per corrente alternata.

Gli impianti in cui ambedue le stazioni devono essere permanentemente presenziate devono essere provvisti di un allacciamento telefonico che colleghi dette stazioni tra di loro. Detto allacciamento telefonico può essere omesso quando risulti assicurato in qualsiasi condizione atmosferica il collegamento mediante segnalazione acustica.

Art. 24.

Impianto di messa a terra elettrica

Tutte le parti metalliche dell'impianto devono essere collegate elettricamente a terra.

I dispersori, i conduttori e le relative giunzioni devono soddisfare le prescrizioni, in quanto applicabili, contenute nelle norme C.E.I.

I posti telefonici ed il posto di manovra devono essere muniti di pedana in legno destinata a migliorare l'isolamento elettrico.

CONCESSIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 25.

Concessione

Il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sentita, se del caso, la Commissione per le funicolari aeree e terrestre, decide circa l'approvazione del progetto e ne dà comunicazione all'ente concedente.

Quando l'impianto sia di tipo già autorizzato e non presenti innovazioni tecniche rilevanti l'approvazione del progetto è demandata all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o ufficio distaccato, il quale ne dà comunicazione all'autorità concedente.

Nei casi in cui la concessione deve essere rilasciata dal Ministero dei trasporti, la decisione sull'accoglimento delle domande rimane di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione qualora si tratti di concessione pluriennale, mentre è demandata agli Ispettorati compartimentali od Uffici distaccati quando si tratta di concessione stagionale.

Art. 26.

Esecuzione dei lavori

Il rilascio, da parte dell'autorità concedente, dell'autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto è subordinato per la parte tecnica alle seguenti condizioni:

impianti di 1a categoria: approvazione degli atti di progetto da parte del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione secondo le competenze dell'art. 25 delle presenti norme;

impianti di 2a categoria: avvenuto inoltro del progetto da parte dell'autorità concedente all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio; a tal fine la ditta richiedente la concessione deve presentare apposita istanza in bollo diretta alla autorità concedente con la quale si impegna a far eseguire l'opera secondo il progetto presentato e a modificarla successivamente in conseguenza delle prescrizioni contenute nello atto di approvazione, procedendo anche alla demolizione della opera qualora non possa farsi luogo all'approvazione tecnica del progetto; nella istanza devono essere indicate le caratteristiche generali dell'impianto in base alle quali si può assegnare lo stesso alla 2a categoria.

La messa in opera delle funi dell'impianto non potrà peraltro essere effettuata senza che sia stato preventivamente rilasciato il nulla osta dell'Ispettorato compartimentale competente per territorio sulla base dei documenti di collaudo delle funi stesse.

Per tutti gli impianti, a qualsiasi categoria essi appartengano, la data di inizio dei lavori di costruzione deve essere comunicata, con anticipo di almeno 8 giorni, all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o Ufficio staccato competente per territorio.

Nella stessa comunicazione devono essere indicati:

il nominativo del direttore dei lavori, il quale deve essere abilitato all'esercizio della professione di ingegnere nel territorio della Repubblica;

il nominativo dell'impresa cui è affidata la costruzione dell'opera, sia riguardo la parte muraria che le parti meccaniche;

gli estremi dell'autorizzazione all'inizio dei lavori della autorità concedente;

la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento dei contributi di sorveglianza di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

I disegni esecutivi di tutte le parti dell'opera debbono essere dal costruttore tenuti a disposizione degli ingegneri dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le visite di controllo che potranno essere effettuate in fase di sorveglianza dei lavori. Tali visite di controllo non esonerano il progettista, il direttore dei lavori ed il costruttore dalle responsabilità a ciascuno di essi spettanti.

Durante il lavoro devono essere osservate le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro emanate dai competenti organi in applicazione delle leggi vigenti.

Art. 27.

Visita di ricognizione e apertura all'esercizio

Ultimata la costruzione dell'impianto il concessionario, mediante domanda su carta legale rivolta all'autorità concedente, richiede la visita di ricognizione.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori nella quale egli attesta che l'opera è completamente ultimata ed è stata eseguita a regola d'arte con la osservanza delle presenti norme ed in conformità del progetto approvato, precisando le eventuali lievi, giustificate varianti introdotte nel corso dei lavori. In tale dichiarazione deve altresì essere attestata la corrispondenza tra profilo previsto in progetto ed effettivo andamento del terreno.

Durante la visita di ricognizione, effettuata da apposita Commissione di cui deve far parte un ingegnere dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o Ufficio distaccato competente per territorio, si deve accertare la rispondenza dell'opera al progetto approvato, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di approvazione, nonchè l'osservanza delle norme, concernenti la costruzione, contenute nelle presenti norme ed il funzionamento dell'impianto con tutte le necessarie garanzie di sicurezza.

Per assolvere tali compiti devono essere esaminati i documenti attestanti le caratteristiche dei materiali unificati e le modalità di costruzione, ed effettuate le necessarie verifiche e prove.

A tal fine è necessario che all'atto della visita siano stati predisposti mezzi adatti a compiere il percorso sia in salita che in discesa; in particolare per gli impianti di 1a categoria, quando le caratteristiche costruttive lo permettano, deve essere disponibile un seggiolino sospeso alla fune traente.

A seguito dei risultati della visita di ricognizione, che saranno verbalizzati, la Commissione comunica le proprie conclusioni in merito alla apertura dell'impianto al pubblico esercizio. Le conclusioni, se favorevoli, possono essere subordinate alla osservanza di determinate prescrizioni riguardanti l'impianto (modifiche o miglioramenti da introdurre) o l'esercizio.

Tenuto conto delle conclusioni della visita di ricognizione, l'autorità cui compete la vigilanza tecnica può rilasciare il nulla osta per l'apertura dell'impianto al pubblico esercizio; dopo ciò l'autorità concedente può autorizzare tale apertura dell'impianto al pubblico esercizio dandone contemporanea comunicazione alla suddetta autorità di vigilanza.

Chiunque apra al pubblico esercizio un impianto per il quale non sia stata rilasciata la prescritta autorizzazione è passibile delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice penale.

e ciò indipendentemente dalle altre applicabili dall'autorità concedente, semprechè, in relazione all'accertamento di deficienze degli organi dell'impianto ai fini della sicurezza degli utenti, non si ravvisino gli estremi per l'applicazione dell'art. 432 del Codice penale.

NORME DI ESERCIZIO

Art. 28.
Regolamento di esercizio

L'esercizio dell'impianto deve svolgersi con le modalità indicate in apposito regolamento proposto dall'esercente dell'impianto stesso, ed approvato dal Ministero dei trasporti, Ispettorato compartimentale od Ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il regolamento deve essere redatto secondo particolari schemi-tipo predisposti dal Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione tenendo conto di tutte quelle prescrizioni che sia necessario osservare, onde meglio garantire la sicurezza e regolarità del pubblico servizio.

Il regolamento deve contenere disposizioni riguardanti il personale (ordinamento, mansioni ed obblighi, comportamento in servizio), il trasporto (modalità di effettuazione del servizio e manutenzione dell'impianto) ed i viaggiatori (obblighi, divieti, sanzioni) e deve essere a perfetta conoscenza di tutto il personale.

Il testo completo delle disposizioni concernenti i viaggiatori deve essere esposto al pubblico, per sua debita conoscenza.

Art. 29.
Personale

L'impianto deve essere provveduto del personale necessario per assicurare un regolare servizio. Esso deve quindi comprendere:

il capo dell'esercizio;

il macchinista;

l'agente addetto alla stazione di rinvio quando richiesto, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 13;

altri eventuali agenti, per riserva al macchinista e in relazione alle caratteristiche dell'impianto.

Per gli impianti di 2a categoria, previa domanda del concessionario, il Ministero dei trasporti, Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, può caso per caso, autorizzare il macchinista a svolgere le mansioni di capo dell'esercizio.

Il capo dell'esercizio deve essere un tecnico buon conoscitore dell'impianto e in grado di fare eseguire le proprie disposizioni. Durante l'esercizio deve risiedere sul posto. Egli è responsabile della manutenzione e dell'efficienza dell'impianto e della regolarità e sicurezza dell'esercizio. In particolare risponde dello stato delle funi, in merito alle quali deve rilasciare, all'inizio di ogni periodo di esercizio, apposita dichiarazione scritta all'Ispettorato compartimentale.

Il capo dell'esercizio è nominato dall'esercente previo benestare dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione il quale, nel giudicare, tiene anche conto della documentazione esibita dalla persona proposta e dei risultati di eventuali prove pratiche intese ad accertarne l'idoneità fisica e tecnica.

Il benestare può essere revocato in qualsiasi momento qualora nel tempo vengano meno le suindicate condizioni di idoneità o a giudizio insindacabile del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione su proposta dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Gli agenti dell'impianto devono essere riconosciuti idonei alle loro mansioni dal capo dell'esercizio il quale tra gli elementi di giudizio tiene conto del certificato medico; inoltre il macchinista deve dimostrare la propria idoneità superando apposito esame al quale può partecipare, ove l'Amministrazione lo ritenga opportuno, un tecnico dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Tutto il personale deve godere della cittadinanza italiana.

I nominativi del personale, con le rispettive mansioni, devono essere comunicati all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il concessionario deve essere assistito da un ingegnere abilitato ad esercitare al professione nel territorio dello Stato ed avere pratica di trasporti a fune.

Il suo nominativo deve essere comunicato all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per il necessario benestare.

L'assistenza può essere anche svolta da un ingegnere della ditta costruttrice o di altra ditta egualmente specializzata.

Art. 30.
Modalità di esercizio

L'esercizio deve svolgersi con l'applicazione delle tariffe ed in conformità dell'orario approvati e con le modalità disposte dal regolamento di esercizio.

Il trasporto del pubblico nelle ore notturne non è ammesso, a meno che l'intera pista e i loro accessi non siano sufficientemente illuminati.

Di norma l'esercizio ha carattere stagionale. Perciò sotto la responsabilità del capo dell'esercizio, dopo la chiusura dell'esercizio deve provvedersi a tutti i lavori necessari alla buona conservazione degli impianti. Durante i periodi di inattività e prima della riapertura deve effettuarsi una accurata revisione degli impianti stessi onde accertarne la piena efficienza ed il buono stato di conservazione.

Nei periodi di esercizio, il funzionamento dell'impianto deve essere particolarmente seguito dal capo dell'esercizio e dagli agenti addetti, al fine di avere in ogni momento piena garanzia che tutti gli organi dell'impianto siano in ordine e tutto funzioni regolarmente. Devono essere adottati tempestivamente i provvedimenti necessari atti ad eliminare un cattivo funzionamento e difetti di complessi e di particolari che si fossero rivelati.

In particolare, deve provvedersi: alla buona conservazione della pista nevosa, sia nel suo profilo rispetto alla configurazione della fune sia in senso trasversale alla linea, in modo da garantire comunque il rispetto della sagoma libera prescritta, mantenendo in perfetta efficienza ove occorra, le guide di cui all'art. 10 destinate a costringere lo sciatore ad impegnare la pista con traiettoria prestabilita ed effettuando infine la battitura delle piste ogni qualvolta nevicate, raffiche di vento o cadute di sciatori rendano l'operazione necessaria; alla buona conservazione e visibilità dei cartelli monitori, delle bandierine di segnalazione ecc.; alla costante disponibilità degli attrezzi di pronto soccorso.

Nessuna modifica anche temporanea può essere apportata dal personale al funzionamento degli organi dell'impianto se non sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dal capo dell'esercizio. Le modifiche temporanee devono essere notificate all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Le modifiche permanenti devono essere preventivamente autorizzate dagli stessi uffici.

Gli spostamenti degli impianti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 devono essere preventivamente notificati sia allo Ispettorato compartimentale competente per territorio sia alla autorità concedente; detta notifica deve essere accompagnata dai documenti attestanti la libera disponibilità dei terreni e dalla copia della planimetria di cui all'art. 3 su cui sia stato riportato il nuovo tracciato proposto per l'impianto.

Durante il servizio, gli agenti debbono rimanere al posto loro assegnato, secondo quanto stabilito nel regolamento di esercizio e debbono regolarsi sempre in modo da agevolare il servizio stesso. Qualora la stazione di rinvio non sia presenziata, il macchinista deve accertarsi periodicamente, nel corso della giornata, della permanenza delle condizioni di sicurezza della stazione di rinvio inviando sul posto persona di sua fiducia.

Il servizio deve essere sospeso, sotto la responsabilità del capo dell'esercizio, ogni qualvolta il vento raggiunge una intensità, o continua o a raffiche, per la quale l'esercizio, in relazione anche alle caratteristiche dell'impianto, diventa pericoloso. Il capo dell'esercizio dispone inoltre la sospensione del servizio se le condizioni atmosferiche sono tali da pregiudicare la sicurezza del funzionamento.

Ogni giorno, prima dell'inizio del servizio deve provvedersi ad una visita generale dell'impianto. In particolare deve essere verificato il regolare funzionamento degli apparecchi di tensione della fune. Il macchinista deve attentamente visitare i meccanismi della stazione motrice ed assicurarsi del perfetto funzionamento di tutti gli organi e in special modo dell'impianto di telecomunicazione e di sicurezza.

Inoltre, devono essere fatte una o più corse di prova sull'intero percorso, durante le quali si esegue l'ispezione della linea e della pista.

Alla ripresa del servizio, dopo sospensioni dovute ad avverse condizioni atmosferiche, devono essere fatte speciali corse o controlli, onde accertare le buone condizioni dell'impianto e della pista.

Qualora l'autorità di vigilanza accerti durante l'esercizio deficienze che riducano le condizioni di sicurezza riscontrate all'atto della prima apertura dell'impianto al pubblico servizio, l'esercente è tenuto a ripristinare al più presto possibile le suddette condizioni, corrispondendo nel contempo la multa prevista nell'atto di concessione. Qualora le deficienze siano tali da costituire pregiudizio per l'incolumità del pubblico, lo esercizio dell'impianto è sospeso ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1938, n. 1696 e lo impianto è piombato, in modo da assicurare la riapertura al pubblico esercizio solo dopo che siano state ripristinate le condizioni di sicurezza; anche in tale eventualità l'esercente è tenuto a corrispondere la multa prevista nell'atto di concessione.

Art. 31.

Manutenzione dell'impianto

L'impianto deve essere periodicamente sottoposto a prove e verifiche onde accertare lo stato delle funi e degli organi, apparecchi, dispositivi, ecc., che interessano il funzionamento o la sicurezza.

In particolare, le prove e verifiche sono distinte in:

a) prove e verifiche giornaliere: sono quelle già indicate al capitolo precedente;

b) prove e verifiche settimanali: oltre alle prove e verifiche giornaliere, una volta alla settimana deve essere eseguita una accurata ispezione allo stato dei sostegni, delle rulliere (accertando anche la regolare lubrificazione del perno e misurando il consumo delle gole dei rulli); degli apparecchi di traino e del dispositivo di tensione; oltre alle predette prove e verifiche il capo dell'esercizio ha la responsabilità dell'accertamento tempestivo dello stato delle funi ogni qualvolta abbia dubbi sullo stato di efficienza delle medesime;

c) prove e verifiche mensili: il capo dell'esercizio, oltre che all'inizio ed alla fine dell'esercizio stagionale deve compiere anche durante il periodo di esercizio a regolari intervalli di tempo l'esame a vista dello stato di conservazione delle funi ricercando ed individuando le rotture dei fili e rilevando i diametri delle funi stesse; nel corso della visita sarà altresì accertata la regolare lubrificazione; i suindicati periodi di tempo non devono comunque essere superiori ai 3 mesi e lo esame delle funi normalmente in movimento dovrà essere condotto a velocità ridotta. Tutti gli attacchi fissi dei dispositivi di traino alla fune traente debbono essere spostati almeno una volta ogni due mesi. Lo spostamento deve avvenire nel senso della marcia e per una lunghezza di 50 cm. Le ganasce del morsetto che esercitano sulla fune la pressione necessaria per impedire lo scorrimento, devono essere serrate ove il sistema lo consenta mediante chiave dinamometrica, applicando al momento del serraggio il valore fissato per il particolare tipo di morsetto indicato nel regolamento di esercizio dell'impianto;

d) prove e verifiche stagionali e straordinarie: prima della riapertura all'esercizio stagionale, e comunque dopo opere di manutenzione straordinaria o di modifica, le prove e verifiche devono essere effettuate in maniera approfondita alla presenza di un ingegnere dell'Ispettorato o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

In occasione di tale visita il capo dell'esercizio deve esibire il documento contenente i risultati dei rilevamenti periodici effettuati sullo stato di conservazione delle funi. Sulla base di tale documento verranno effettuati eventuali controlli nei punti singolari denunziati come più significativi.

Per gli impianti di 2a categoria, ove non siano apportate modifiche all'impianto le prove e verifiche di cui sopra possono essere effettuate dal capo dell'esercizio, senza l'intervento del tecnico dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ma alla presenza dell'ingegnere consulente, previa comunicazione della data in cui dette prove e verifiche saranno effettuate, e con riserva di ripetere le anzidette verifiche e prove prescritte nel corso dell'esercizio in occasione della visita da parte di un tecnico dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o ufficio distaccato.

I risultati delle verifiche e prove devono essere riportati su apposito libro compilato secondo un modello approvato dal Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 32.

Prevenzione infortuni

Valgono le disposizioni contenute nelle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le verifiche ed i controlli prescritti per l'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti delle installazioni e delle attrezzature, sono affidati all'Ispettorato compartimentale o all'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 33.

Disposizioni per i viaggiatori

I viaggiatori sono tenuti a rispettare il regolamento di esercizio per la parte che li riguarda e ad osservare le norme emanate dall'autorità competente nell'interesse della sicurezza e regolarità del trasporto e ad osservare tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono impartite, in circostanze speciali, dagli agenti dell'impianto.

I trasgressori alle disposizioni, regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi comunicati affissi sia nelle stazioni che in linea, e la cui inosservanza può recare serio pregiudizio alla incolumità dei rimanenti viaggiatori o rechi danno agli impianti, devono essere deferiti alla autorità giudiziaria dagli agenti responsabili dell'esercizio, qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato previste dagli articoli 432 e 650 del Codice penale.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.

Disposizioni transitorie

Gli impianti per i quali alla data di entrata in vigore delle presenti Norme sia già stato approvato il progetto, o lo stesso sia in corso di approvazione, devono essere aggiornati, con le eventuali modifiche necessarie perchè risultino soddisfatte tutte le prescrizioni di progetto e costruzione contenute nelle norme stesse, entro 5 anni da detta data qualora trattisi di impianti di 1a categoria, ed entro 3 anni qualora trattisi di impianti di 2a categoria a fune alta.

Le disposizioni riguardanti gli impianti a fune bassa già approvati od in corso di approvazione alla data di pubblicazione del presente decreto devono essere soddisfatte entro il 1° dicembre 1966.

Per gli impianti indicati ai precedenti comma le disposizioni riguardanti l'esercizio contenute nelle presenti norme devono essere soddisfatte a partire dal 1° dicembre 1965.

Qualora preesistano attraversamenti con piste da sci normalmente praticate, devono essere adottati provvedimenti intesi a tutelare nel miglior modo possibile, anche in corrispondenza di detti attraversamenti, la sicurezza degli sciatori in traino.

Art. 35.

Deroghe

E' in facoltà del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sentita, se del caso, la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, concedere volta per volta deroghe alle disposizioni di cui alle presenti norme semprechè sufficientemente motivate dal richiedente, tenendo presente che condizioni di marcia più difficili potranno essere prese in esame soltanto se riguardanti impianti destinati esclusivamente e sicuramente, in relazione alle obbiettive difficoltà delle piste di discesa, a sciatori particolarmente esperti.

ALLEGATO *A*

PRESCRIZIONI PER IL COLLAUDO E L'ACCETTAZIONE DELLE FUNI METALLICHE DESTINATE ALLE SCIOVIE IN SERVIZIO PUBBLICO

Art. 1.

Generalità

Le verifiche e prove per il collaudo e l'accettazione delle funi sono eseguite a cura della ditta concessionaria dell'impianto o del costruttore della sciovia rappresentate da un in-

gegnere di loro fiducia, con l'intervento del fornitore della fune ed alla presenza di un ingegnere dell'Ispettorato compartimentale competente.

Art. 2.

Caratteristiche generali della fune

Il fabbricante della fune, prima delle verifiche e prove di cui agli articoli seguenti, deve dichiarare le principali caratteristiche geometriche della fune e dare notizia a titolo impegnativo delle caratteristiche geometriche, meccaniche, chimiche e strutturali, nonchè protettive (se trattasi di funi zincate), dei fili che la compongono.

Dalle caratteristiche chimiche deve risultare che sono stati rispettati i seguenti limiti massimi percentuali degli elementi componenti l'acciaio:

Mn = 0,85 %	S = 0,035 %
Si = 0,30 %	P = 0,035 %
	S + P = 0,06 %

Cr, Ni, Cu presenti in quantità minima o comunque non superiori al 0,20 % per ciascun elemento.

Art. 3.

Verifiche e prove prescritte

Le operazioni accennate al precedente art. 1 sono:

a) l'esame esterno della fune, inteso a verificare le dimensioni di insieme della fune stessa e cioè il diametro (da misurarsi in differenti tratti), e ad accertarne la regolarità, denunziata, fra l'altro, almeno per la parte visibile, dalla uniformità della cordatura; la fune, qualora costituita da fili di acciaio lucido, deve apparire lubrificata senza soluzione di continuità; l'esame esterno della fune può anche essere effettuato dopo che la fune sia stata messa in opera;

b) le prove di trazione sui fili di uno spezzone ricavato da ciascuna estremità della fune, per l'accertamento della omogenità dei singoli fili e per la determinazione del carico somma della fune stessa, intendendosi per carico somma la somma dei carichi di rottura effettivi di tutti i fili dello spezzone prelevato esclusi gli eventuali fili sagomati d'anima dei trefoli;

c) le prove di trazione su due spezzoni prelevati uno da una estremità ed uno dall'altra della fune.

Le prove di cui ai punti *b*) e *c*) devono essere eseguite presso laboratori nazionali ufficiali.

Per le funi destinate a più impianti, anche in tempi diversi ovvero allo stesso impianto in tempo diverso, le prove su fili e sugli spezzoni vengono effettuate solo inizialmente e con riferimento all'intera bobina.

Art. 4.

Modalità per il prelievo degli spezzoni di prova dei tratti di fune

Il prelievo degli spezzoni destinati alle prove di cui ai punti *b*) e *c*) dell'art. 3 dovrà essere effettuato di norma presso la casa costruttrice della fune alla presenza di un tecnico dell'Ispettorato compartimentale nella cui circoscrizione territoriale si troverà l'impianto, tenendo presente quanto segue:

1) gli spezzoni devono avere lunghezza sufficiente per la effettuazione delle prove sui fili secondo le norme UNI 1474 e delle prove di trazione secondo le norme UNI 3171 e relative modifiche di cui all'art. 6;

2) gli spezzoni devono essere contrassegnati con apposito sigillo applicato a cura del rappresentante dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

3) in sede di prelievo degli spezzoni di prova deve essere contrassegnata anche la fune destinata all'impianto apponendo altri sigilli e cartellini di riconoscimento a distanza tale dai capicorda da consentire il mantenimento sulla fune degli anzidetti segni di individuazione anche dopo l'effettuazione della impalmatura;

4) deve essere redatto apposito verbale delle operazioni di prelievo da tenere agli atti dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il prelievo dei tratti di fune destinati a più impianti ovvero ad uno stesso impianto ma in tempi diversi, tutti provenienti peraltro da un'unica bobina, già collaudata secondo quanto indicato all'ultimo comma dell'art. 3, può essere effettuato anche presso il costruttore della sciovia.

In tal caso per ogni bobina deve essere tenuta una scheda sulla quale vanno registrati i successivi prelevamenti effettuati alla presenza di un tecnico dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per il territorio ove è conservata la bobina, il quale apporrà il visto sulla scheda e piomberà sia il capo della fune in bobina sia il tratto di fune prelevato tenendo presente quanto precisato al punto 3) del presente articolo.

Le caratteristiche della piombatura e la destinazione della fune prelevata devono essere trascritte sia sulla scheda sia su un documento che d'ufficio dovrà essere inoltrato all'Ispettorato compartimentale competente per il territorio ove ha sede l'impianto, per il riconoscimento della fune.

Art. 5.

Le prove di cui al punto *b*) dell'art. 3 si effettuano sui fili ricavati dagli spezzoni prelevati con le modalità di cui al precedente art. 4.

Per ciascun filo sarà determinato lo sforzo di trazione a rottura

Per le modalità di esecuzione delle prove di trazione a rottura dei fili valgono le norme UNI 1474, con l'aggiunta che la prova deve considerarsi nulla qualora la rottura si manifesti ad una distanza dalle morse di afferraggio inferiore a 2 diametri.

In caso di prova nulla il risultato deve essere sostituito da quello ottenuto in una riprova su campione dello stesso filo.

L'esito delle prove si giudica favorevole se i valori degli sforzi di trazione a rottura dei singoli fili provati presentano scarti dalla media del rispettivo lotto non superiori al 10%, tollerandosi peraltro, per non più del 5% dei fili provati, uno scarto maggiore.

Art. 6.

Prove sugli spezzoni

Le prove di cui al punto *c*) dell'art. 3 devono essere eseguite su uno spezzone per ogni estremità della fune.

Per le prove sugli spezzoni valgono le norme UNI 3171 con la variante che la lunghezza del « tratto utile » *T* deve essere pari almeno a 7 passi del trefolo nella fune e, nelle funi spiroidali, a 7 passi dei fili del manto esterno; in ogni caso il tratto utile non può essere minore di un metro. E' ammesso inoltre che gli spezzoni, quando possibile, siano afferrati direttamente dalla macchina di prova con adatti sistemi. Devono infine essere tenute presenti le seguenti precisazioni:

1) per carico di rottura dello spezzone si intende il massimo carico raggiunto nella prova, prova che deve essere proseguita fino a rottura della maggiore parte dei fili costituenti lo spezzone;

2) di ogni prova deve essere acquisito il diagramma carichi-deformazioni rilevato su una lunghezza non inferiore a m 1; tale diagramma deve essere fornito automaticamente dalla macchina.

L'esito delle prove si giudica favorevole quando per ciascuno dei due spezzoni siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il carico di rottura dello spezzone deve essere compreso tra il carico somma ricavato per la fune ed il carico ottenuto moltiplicando detto carico somma per il coefficiente di cordatura 0,85;

b) il diagramma carichi-deformazioni non deve presentare irregolarità imputabili ragionevolmente ad anormale comportamento degli elementi costituenti la fune.

Il carico somma da considerare è quello determinato dalle prove sui fili effettuate sugli spezzoni all'uopo prelevati.

Qualora per uno solo dei due spezzoni provati non risulti soddisfatta la condizione *a*) è ammesso effettuare la riprova per una sola volta su uno spezzone contiguo.

Art. 7.

Giudizio di accettazione

L'esito delle prove per il collaudo e l'accettazione delle funi si giudica favorevole se favorevole è stato giudicato lo esito delle verifiche e prove di cui agli articoli precedenti. Il collocamento in opera della fune accettata ai sensi del precedente capoverso viene ammesso dall'Ispettorato compartimentale competente per territorio quando le caratteristiche della fune soddisfano anche il progetto approvato dell'impianto.

(9780)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concessione di medaglia di benemerenza

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha concesso all'avv. Urbano Ubertone la medaglia d'argento di benemerenza, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(9878)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 13 novembre 1964:

Cargnelli Simon Pietro, notaio residente nel comune Maniago, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Pordenone, stesso distretto;

Folloni Emanuele Filiberto, notaio residente nel comune di Polistena, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Chiavenna, distretto notarile di Sondrio;

Notari Giovanni, notaio residente nel comune di Rapolla, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Annicco, distretto notarile di Cremona;

Busi Carlo, notaio residente nel comune di Stanghella, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Piove di Sacco, stesso distretto;

Franceschetti Francesco, notaio residente nel comune di Palena, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Castelbaldo, distretto notarile di Padova;

Menazzi Alberto, notaio residente nel comune di Spilimbergo, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Codroipo, stesso distretto;

Castellani Ferruccio, notaio residente nel comune di Savelli, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Castelnuovo di Garfagnana, distretto notarile di Lucca;

Rossi Fabiano, notaio residente nel comune di Condino, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Malè, stesso distretto;

Fazio Carmelo, notaio residente nel comune di Regalbuto, distretto notarile di Nicosia, è trasferito nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania;

Sirretta Maria Angela, notaio residente nel comune di Porto Empedocle, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Caltavuturo, distretto notarile di Termini Imerese;

Merone Giorgio, notaio residente nel comune di Arena, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Camisano Vicentino, distretto notarile di Vicenza;

Moretti Giorgio, notaio residente nel comune di Gasperina, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Legnago, distretto notarile di Verona.

(9786)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1964 è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal dott. Cassiano Alberto ai sensi dell'art. 16 n. 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, con atto notificato il 23 maggio 1956 al Ministero di grazia e giustizia ed ai dottori Migliori Paolo Silvio, Mola Federico e Sardo Gaetano, per ottenere l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1955, concernente la sua nomina a magistrato di Cassazione limitatamente alla parte riguardante la decorrenza della nomina stessa di cui è stata chiesta la retrodatazione dal 15 dicembre 1955 al 22 dicembre 1954.

(9855)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pievepelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Pievepelago (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9814)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del rifugio « Canziani », sito in Valle d'Ultimo (Merano).

Con decreto interministeriale n. 187 del 14 giugno 1960, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del rifugio « Canziani », sito in Valle d'Ultimo, e riportato nel catasto del comune di San Nicolò (Merano) alla P.T. 233/II, foglio possesso n. 441, foglio di mappa n. 47-55, della superficie complessiva di mq. 1.762.

(9827)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un terreno di mq. 210, sito in località « Sottostrada », del comune di Monfalcone.

Con decreto interministeriale n. 297 del 30 giugno 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un terreno di mq. 210, sito in località « Sottostrada » del comune di Monfalcone e riportato nel catasto del predetto Comune al foglio n. 11, particella n. 875.

(9828)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex poligono di tiro a segno, sito in comune di Gaeta (Latina).

Con decreto interministeriale n. 296, del 7 giugno 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex poligono di tiro a segno, sito in comune di Gaeta (Latina) e riportato nel catasto del predetto Comune al foglio n. 18, particelle numeri 272, 287 e 288, della superficie complessiva di mq. 5.730.

(9829)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex polveriera di Piano di Quarto, sita in comune di Quarto di Marano (Napoli).

Con decreto interministeriale n. 307 del 31 luglio 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex polveriera di Piano di Quarto, sita in comune di Quarto di Marano (Napoli), e riportata nel catasto del predetto Comune alla partita n. 449, foglio n. 12, particella *A*, della superficie complessiva di mq. 60.612.

(9830)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Fondazione « Istituto farmacologico Filippo Serpero », in Milano, ad acquistare un terreno

Con decreto del prefetto di Milano n. 34621 del 6 maggio 1964, la Fondazione « Istituo farmacologico Filippo Serpero », in Milano, è stata autorizzata ad acquistare un terreno in comune di Masate.

(9781)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Moderna », con sede in Parma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 novembre 1964, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Moderna », con sede in Parma, composto dai signori:

1) Bardotti dott. Giuseppe, presidente;
2) Ziliotti dott. Lino, membro;
3) Piccardi dott. Luigi, membro.

(9849)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Agricola fra coltivatori diretti », con sede in Venezia Treporti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 novembre 1964, i poteri conferiti all'avv. Arrigo Lanzara, commissario governativo della Società cooperativa « Agricola fra coltivatori diretti », con sede in Venezia Treporti, sono stati prorogati fino all'11 maggio 1965.

(9782)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1964, registro n. 21, foglio n. 12, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 27 marzo 1961 dalla signora Zamolo Carla (alias Carolina) ved. Comisso, nata a Budapest il 23 settembre 1881, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste viene dichiarato inammissibile per la parte concernente il merito, è respinto per quanto riguarda la pretesa illegittimità.

(9854)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1964, registro n. 21, foglio n. 13, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 25 ottobre 1960 dal signor Piero Cutolo, nato a Napoli il 26 gennaio 1900, quale liquidatore della Società C.I.D.A. (Compagnia Industriale di Albania) in liquidazione, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Albania ai sensi dell'art. 79 del Trattato di pace, viene dichiarato inammissibile per la parte concernente il merito e respinto per quanto riguarda la pretesa illegittimità.

(9853)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

Corso dei cambi del 24 novembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,82	624,84	624,85	624,85	624,82	624,85	624,82	624,82	624,85
$ Can.	582,13	582,30	582,25	582,45	581,30	582,12	582,375	582,10	582,17	582,25
Fr. Sv.	144,80	144,77	144,805	144,77	144,75	144,80	144,78	144,80	144,80	144,78
Kr. D.	90,25	90,33	90,25	90,29	90,25	90,38	90,275	90,30	90,38	90,35
Kr. N.	87,28	87,37	87,30	87,29	87,16	87,40	87,29	87,35	87,40	87,35
Kr. Sv.	121,35	121,20	121,23	121,23	121,30	121,35	121,22	121,32	121,35	121,35
Fol.	173,92	173,88	173,93	173,89	173,90	173,92	173,90	173,92	173,92	173,92
Fr. B.	12,59	12,586	12,59	12,585	12,5875	12,59	12,5875	12,59	12,59	12,595
Franco francese	127,49	127,43	127,515	127,49	127,45	127,47	127,475	127,50	127,47	127,51
Lst	1740,13	1741,30	1741,60	1741,275	1741,25	1742,75	1741,45	1742,30	1742,75	1741,75
Dm. occ.	157,19	157,07	157,10	157,08	157,08	157,19	157,075	157,17	157,19	157,10
Scell. Austr.	24,18	24,17	24,19	24,1875	24,15	24,18	24,1865	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,70	21,70	21,70	21,725	21,80	21,71	21,695	21,70	21,72	21,70

Media dei titoli del 24 novembre 1964

Titolo	
Rendita 5 % 1935	103,50
Redimibile 3,50 % 1934	97,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 novembre 1964

Valuta	
1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	582,412
1 Franco svizzero	144,775
1 Corona danese	90,282
1 Corona norvegese	87,29
1 Corona svedese	121,225
1 Fiorino olandese	173,895
1 Franco belga	12,586
1 Franco francese	127,482
1 Lira sterlina	1741,362
1 Marco germanico	157,077
1 Scellino austriaco	24,187
1 Escudo Port.	21,71

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Foligno (Perugia)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1964, registro n. 47 Lavori pubblici, foglio n. 332, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Foligno (Perugia).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale sarà depositata negli uffici comunali, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(9825)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1964, registro n. 7 (C.F.S.) foglio n. 360, è stato accolto il ricorso straordinario in data 11 giugno 1963, proposto al Capo dello Stato, avverso il decreto ministeriale 5 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1963, registro n. 10 (C.F.S.), foglio n. 32, con il quale era stato determinato il trattamento economico dell'applicato del ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato, sig. De Gennaro Giovanni.

(9832)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1964, registro n. 8 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 53, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato propost il 16 aprile 1963 dal coadiutore Gentile geom. Matteo avverso il giudizio complessivo attribuitogli per l'anno 1961.

(9833)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Platania (Catanzaro) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Platania (Catanzaro) non possa utilmente funzionare;

Dispone

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Platania (Catanzaro) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1964

Il Governatore: CARLI

(9848)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina di notai

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, ed i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, e 22 dicembre 1932, n. 1728, sul conferimento dei posti notarili;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 34, ed il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, circa la procedura degli esami;

Visto il decreto 29 gennaio 1950, n. 231;

Visto il decreto 20 marzo 1962, con il quale fu indetto un concorso per esami a centocinquanta posti di notaio ed altresì il decreto 28 maggio 1963, con il quale fu nominata la relativa Commissione esaminatrice;

Visto il decreto 7 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1964, con il quale è stata approvata la relativa graduatoria;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza:

Trinchillo Claudio a Bisceglie, distretto notarile di Trani;
Pierantoni Pietro a Civitella Roveto, distretto notarile di Sulmona;
Bellini Luigi a Piazza Brembana, distretto notarile di Bergamo;
Marè Mauro a Bitonto, distretto notarile di Bari;
Roveda Guido a Varallo, distretto notarile di Novara;
Perotti Giorgio a Livorno Ferraris, distretto notarile di Novara;
Armati Paolo a Visso, distretto notarile di Macerata;
Fuà Giuseppe a Castelvecchio Subequo, distretto notarile di Sulmona;
Motta Enzo a Salussola, distretto notarile di Biella;
Nicoletti Giovanna a Sassocorvaro, distretto notarile di Pesaro;
Tanda Giuliano a Raiano, distretto notarile di Sulmona;
Acquarone Domenico a Ornavasso, distretto notarile di Verbania;
Bianchini Antonio a Mel, distretto notarile di Belluno;
Novarese Gian Giacomo a Mombercelli, distretto notarile di Asti;
Barassi Lodovico a Cannobio, distretto notarile di Verbania;
Muggia Vittorio a Saluggia, distretto notarile di Novara;
Vitiello Miriam Rita a Osimo, distretto notarile di Ancona;
Togandi Giuseppe a Collio, distretto notarile di Brescia;
Re Gianfranco a Ponte Canavese, distretto notarile di Ivrea;
Farasino Gianfranco a Graglia, distretto notarile di Biella;
Ventre Maria Antonietta a Lugagnano Val d'Arda, distretto notarile di Piacenza;
Mazza Giancarlo a Camerino, distretto notarile di Macerata;
Lavagetto Stefano a Bedonia, distretto notarile di Parma;
De Angelis Giorgio a Caramanico Terme, distretto notarile di Teramo;
Nunziata Roberto ad Agordo, distretto notarile di Belluno;
Cornelio Orlando a Morbegno, distretto notarile di Sondrio;
Troise Gianfranco a Lizzano, distretto notarile di Taranto;
Favoni Miccoli Giancarlo a Poppi, distretto notarile di Arezzo;
Ermini Maurizio a Bisenti, distretto notarile di Teramo;
Maisto Severo a Trecenta, distretto notarile di Rovigo;
Ferrari Amorotti Cesare a Gropparello, distretto notarile di Piacenza;

Tomezzoli Gianfranco a Ala, distretto notarile di Trento;
Spallanzani Domenico a Verolanuova, distretto notarile di Brescia;
Sauley Gian Luca a Crespino, distretto notarile di Rovigo;
De Mojana di Cologna Carlo a Rosignano Monferrato, distretto notarile di Casale Monferrato;
Novara Francesco a Chatillon, distretto notarile di Ivrea;
Biavati Paolo a Sedegliano, distretto notarile di Udine;
Kustermann Fabrizio a Castel San Nicolò ,distretto notarile di Arezzo;
Cecchetti Mario a Corato, distretto notarile di Trani;
Iannello Pasquale a Sant'Agata dei Goti, distretto notarile di Benevento;
Piraccini Piero a Fubine, distretto notarile di Casale Monferrato;
Ceroni Francesco a Villafranca in Lunigiana, distretto notarile di La Spezia;
Corbelli Piergiorgio a Murisegno, distretto notarile di Casale Monferrato;
Gessi Giuseppe a Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani;
D'Agosto Luigi a Turi, distretto notarile di Bari;
Mosca Antonio a Castel San Vincenzo, distretto notarile di Campobasso.
Corrado Nino Filippo a Civitella del Tronto, distretto notarile di Teramo;
Sansone Luigi a Sannicandro di Bari, distretto notarile di Bari;
Ghione Oscar a Villafalletto, distretto notarile di Cuneo;
Volpe Bruno a Grosotto, distretto notarile di Sondrio;
Gamba Giancarlo a Rivalta Bormida, distretto notarile di Alessandria;
Costantini Michele a Sammichele di Bari, distretto notarile di Bari;
Salvo Francesco a Pietradefusi, distretto notarile di Benevento;
Bertoli Giancarlo a Bistagno, distretto notarile di Alessandria;
Gamberale Giuseppe a Carovilli, distretto notarile di Campobasso;
Atlante Matilde a Villamagna, distretto notarile di Chieti;
Santi Arturo a Spigno Monferrato, distretto notarile di Alessandria;
Tortorella Carlo a Chiaramonte, distretto notarile di Lagonegro;
Bergonzi Giovanni a Pomarance, distretto notarile di Pisa;
Bevilacqua Giorgio a Buia, distretto notarile di Udine;
Cellina Marcello a Portacomaro, distretto notarile di Asti;
de Cerbo Pasquale a Francavilla Fontana, distretto notarile di Lecce;
Nossa Attilio a Ponte di Legno, distretto notarile di Brescia;
Bernardini Franco a Torremaggiore, distretto notarile di Lucera;
Barela Guglielmo a Santa Giustina, distretto notarile di Belluno;
Fadda Giovanni a Serramanna, distretto notarile di Cagliari;
Cherchi Emilio a Ormea, distretto notarile di Cuneo;
Gallo Aldo a Nardo, distretto notarile di Lecce;
Feriani Giuseppe a Pontebba, distretto notarile di Udine;
Piovene Porto Godi Andrea ad Ampezzo, distretto notarile di Udine;
Gervasio Roberto a Cosenza;
Galeardi Corado a Cesarò, distretto notarile di Catania;
Salciarini Gino a Miglianico, distretto notarile di Chieti;
Cisternino Ennio a Minervino Murge, distretto notarile di Trani;
Pastor Luciano a Comeglians, distretto notarile di Udine;
Muraro Giancarlo a Campo Tures, distretto notarile di Bolzano;
Della Porta Marianna a Crecchio, distretto notarile di Chieti;
Miserocchi Giorgio a Demonte, distretto notarile di Cuneo;
Russo Antonino a Cerda, distretto notarile di Termini Imerese;
Santambrogio Giuseppe a Paglieta, distretto notarile di Lanciano;
Panichi Vincenzo a Ofena, distretto notarile di L'Aquila;
Salvini Giuliano a Rocca di Mezzo, distretto notarile di L'Aquila;
Motta Giuseppe a Castelmauro, distretto notarile di Campobasso;
Pulino Girolamo Renato a Modica, distretto notarile di Ragusa;
Costantini Andrea a Torricella Peligna, distretto notarile di Lanciano;
De Rosa Fernando a Schiavi d'Abruzzo, distretto notarile di Lanciano;
Pedone Giuseppe ad Accadia, distretto notarile di Foggia;
Ianni Edda a Candela, distretto notarile di Foggia;
Albertario Francesco a Tusa, distretto notarile di Patti;
Fassio Francesco a Iglesias, distretto notarile di Cagliari;
Barbieri Antonio a Villa San Giovanni, distretto notarile di Reggio Calabria;
Nasti Paolo a Otranto, distretto notarile di Lecce;
Fenaroli Lorenzo a Rodi Garganico, distretto notarile di Lucera;
Balbiano Giovanni Walter a Spinazzola, distretto notarile di Trani;
D'Ascoli Emilio a Diso, distretto notarile di Lecce;
Alfieri Francesco a Stigliano, distretto notarile di Matera;
Cavallone Francesco a Trevico, distretto notarile di Benevento;
Battaggia Renzo a Montescaglioso, distretto notarile di Matera;
De Rosa Luigi Enrico a Pozzomaggiore, distretto notarile di Sassari;
Bonito Ivo a Scilla, distretto notarile di Reggio Calabria;
Ferrofino Renato a Noepoli, distretto notarile di Lagonegro;
Tristano Giuseppe a Giardini, distretto notarile di Messina.
Bogino Giampiero a Giffone, distretto notarile di Palmi;
di Chiara Giuseppe a San Chirico Raparo, distretto notarile di Lagonegro;
Fileni Walter a Forenza, distretto notarile di Melfi;
Sgolacchia Dalmazio a Bisignano, distretto notarile di Cosenza;
Banone Roberto a Lanusei, distretto notarile di Cagliari;
Farano Raffaello a Maschito, distretto notarile di Melfi;
Celentano Luigi a Brancaleone, distretto notarile di Locri;
Palermo Generoso a Taverna, distretto notarile di Catanzaro;
Federici Angelo a Bagnara Calabra, distretto notarile di Reggio Calabria;
Scalettaris Antonio Carlo a Laurenzana, distretto notarile di Potenza;
Paciarelli Odoardo a Lungro, distretto notarile di Cosenza;
Trerotoli Mario a Scaletta Zanclea, distretto notarile di Messina;
Russo Salvatore a Mineo, distretto notarile di Caltagirone;
Rosani Emma a Briatico, distretto notarile di Vibo Valentia;
Battaglia Antonio a San Mauro Forte, distretto notarile di Matera;
Giorgi Giovanni a Sutera, distrettto notarile di Caltanissetta;
Barletta Paolo a Calvello, distretto notarile di Potenza;
Anglana Francesco Paolo a Filadelfia, distretto notarile di Nicastro;
De Angelis Concezio a Badolato, distretto notarile di Catanzaro;
Nannini Paolo ad Ardore, distretto notarile di Locri;
Pizzo Leonardo ad Agira, distretto notarile di Nicosia;
Coppola Luigi Maria a Sinopoli, distretto notarile di Palmi;
Reitano Ugo a San Mauro Castelverde, distretto notarile di Termini Imerese;
Candito Pasquale a San Nicola di Crissa, distretto notarile di Vibo Valentia;
Carimati Antonio a Santo Stefano Quisquina, distretto notarile di Sciacca;
D'Amelio Ugone a Cessaniti, distretto notarile di Vibo Valentia;
Barbera Bianca a Licata, distretto notarile di Agrigento;

Pazzaglia Franco ad Alessandria della Rocca, distretto notarile di Sciacca;
Piaggio Alberto a Serrastretta, distretto notarile di Nicastro;
De Rossi Giancarlo a Rometta, distretto notarile di Messina;
Pistocchi Agostino a Novara di Sicilia, distretto notarile di Messina;
Incardona Francesco a Ispica, distretto notarile di Ragusa;
Caruso Gaetano a Licodia Eubea, distretto notarile di Caltagirone;
Simi Lamberto a San Piero Patti, distretto notarile di Patti;
Sanna Renzo a Monterosso Almo, distretto notarile di Ragusa;
Demaldè Mario a Ravanusa, distretto notarile di Agrigento;
Vitali Alberto a Calascibetta, distretto notarile di Enna;
Parolin Battista a Cerami, distretto notarile di Nicosia;
Prestipino Giarritta Maria Grazia a Butera, distretto notarile di Caltanissetta;
Vianini Carlo a Riesi, distretto notarile di Caltanissetta;
Amati Pasquale a Villarosa, distretto notarile di Enna;
Russo Renato a Niscemi, distretto notarile di Caltagirone;
Festa Maria a Mores, distretto notarile di Sassari;
Soave Melchiorre a Bitti, distretto notarile di Sassari;
Casali Sergio a San Biagio Platani, distretto notarile di Agrigento;
Vacca Vincenzo a Aritzo, distretto notarile di Oristano;
Abbruzzese Elio a Burgio, distretto notarile di Sciacca;
Rossolillo Francesco a Sedilo, distretto notarile di Oristano.

Il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1964
Registro n. 16 *Grazia e giustizia, foglio n.* 368. — GALLUCCI

(9838)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Firenze, per gli esami di idoneità relativi alla sistemazione a ruolo nella qualifica di manovale del personale assunto con contratto di diritto privato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1443, sulla sistemazione nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale assunto dall'Azienda medesima con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1964, n. 7966, con il quale sono approvati i programmi di esame;

Vista la propria deliberazione n. 161/P.2.1.1. in data 26 maggio 1964, con le quali sono state nominate le Commissioni compartimentali per l'espletamento degli esami di idoneità del personale assunto con contratto di diritto privato di cui sopra;

Delibera:

Il segretario superiore Puccetti rag. Amilcare è nominato membro della Commissione esaminatrice compartimentale di Firenze per gli esami di idoneità relativi alla sistemazione a ruolo nella qualità di manovale, in sostituzione del segretario superiore Cherubini dott. Rolando, chiamato ad altro incarico.

Roma, addì 22 ottobre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(9646)

Sostituzione di un membro della 2ª Sottocommissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentosettantacinque posti di capo gestione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2736, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quattrocentosettantacinque posti di capo gestione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma della ferrovie dello Stato;

Viste le proprie deliberazioni n. 50/P.2.1.1., n. 80/P.2.1.1. e 33/P.2.1.1. rispettivamente del 13 dicembre 1963, 24 febbraio 1964 e 10 agosto 1964, concernenti la nomina delle Commissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso stesso;

Delibera:

Il prof. Felli Emiliano è nominato membro della 2ª Sottocommissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, in sostituzione del prof. Floccia Giuseppe, rinunciante all'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 23 ottobre 1964

(9645) p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a quaranta posti di segretario in prova (ragioniere), bandito con decreto ministeriale 18 gennaio 1963.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 20 del 31 ottobre 1964 (parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico a quaranta posti di segretario in prova (ragioniere), bandito con decreto ministeriale 18 gennaio 1963, n. 2710.

(9664)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Il Ministero del tesoro rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1963, avranno luogo a Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1964.

(9969)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1964, n. 12259, avranno luogo a Roma, nel Salone delle tradizioni popolari, piazzale dei Congressi, 17 (EUR) alle ore 8,30 dei giorni 16, 17, 18 e 19 dicembre 1964.

(9979)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a ottantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le prove scritte del concorso per esame a ottantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 23 marzo 1964, n. 1339, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, viale Trastevere n. 189, nei giorni 17, 18 e 19 dicembre 1964, con inizio alle ore 8,30.

(9970)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso per titoli e per esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera degli sperimentatori, specializzazioni in microbiologia enologica e in tecnica del freddo.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera degli sperimentatori, avranno luogo in Roma, via Torino n. 45, con inizio alle ore 8, nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1964, per la specializzazione in microbiologia enologia e 16, 17 e 18 dicembre 1964, per la specializzazione in tecnica del freddo.

(9980)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PAVIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3/64 in data 1° gennaio 1964, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per due posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1963;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla Prefettura di Pavia, dall'Ordine dei veterinari della provincia di Pavia e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, relativo a modifiche al regolamento approvato con regio decreo 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1963, è costituita come appresso:

Presidente

Moro dott. Pietro, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, Roma.

Componenti:

Cristadoro dott. Riccardo, direttore di sezione presso la prefettura di Pavia;

Zanacca dott. Giuseppe, veterinario provinciale capo, dirigente l'Ufficio veterinario provinciale di Vercelli;

Leinati prof. dott. Luigi, docente universitario in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria, professore di ruolo nell'Università di Milano;

Bianchi prof. dott. Carlo, docente universitario in patologia e clinica medica veterinaria, professore di ruolo nell'Università di Milano;

Morini dott. Emilio, veterinario condotto di Casteggio.

Segretario:

Fava dott. Adriano, funzionario della prefettura di Pavia.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Pavia e sarà esposto, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e della prefettura di Pavia e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 10 novembre 1964

Il veterinario provinciale: FARINA

(9841)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.